



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 801 SEDUTA DEL 22/07/2026

OGGETTO: Disegno di legge: “Norme a sostegno della transizione ecologica della gestione integrata dei rifiuti, dell’economia circolare e della bonifica delle aree inquinate”. Adozione

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 97 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

ALL_1_Previsione incassi ecotassa 2028 - 2035.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Thomas De Luca avente ad oggetto: *“Norme a sostegno della transizione ecologica della gestione integrata dei rifiuti, dell'economia circolare e della bonifica delle aree inquinate”*;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Richiamata la D.G.R. n. 1351 del 19.12.2025 avente per oggetto *“Disegno di legge. Norme a sostegno della transizione ecologica della gestione integrata dei rifiuti, dell'economia circolare e della bonifica delle aree inquinate. Preadozione”*;

Vista la l.r. 28/02/2000 n. 13, come modificata dalla l.r. 25/07/2022, n.9, recante *“Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria”*;

Dato atto che il disegno di legge risulta corredato della relazione tecnica di cui all'art. 46 comma 3 della l.r. 13/2000 e contiene il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 21.07.2026 prot. n. 165177 da cui risulta il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale, dal Comitato legislativo;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto *“Norme a sostegno della transizione ecologica della gestione integrata dei rifiuti, dell'economia circolare e della bonifica delle aree inquinate”*, e la relazione che lo accompagna, dando atto che la Presidente lo presenterà, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
- 2) di indicare l'Assessore Thomas De Luca di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

**Oggetto: Disegno di legge: “Norme a sostegno della transizione ecologica della gestione integrata dei rifiuti, dell’economia circolare e della bonifica delle aree inquinate”.
Adozione**

RELAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge trae origine dall'aggiornamento e dalla rielaborazione del testo proposto dalla precedente legislatura, con l'obiettivo di preservare e valorizzare il percorso di ascolto e sintesi svolto con la comunità regionale.

L'iniziativa legislativa che si propone intende dotare la Regione Umbria di un quadro normativo moderno e organico che, superando la l.r. 13 maggio 2009, n. 11 e allineando l'ordinamento regionale alle recenti disposizioni comunitarie, garantisca gli strumenti necessari per raggiungere i nuovi obiettivi stabiliti a livello europeo e nazionale. Infatti, il sistema di gestione dei rifiuti, da sempre al centro dell'attenzione delle politiche europee, è stata oggetto di un'ulteriore evoluzione con l'adozione del cosiddetto "pacchetto sull'economia circolare" del 30 maggio 2018 e della Regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 “requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili”. Un insieme di misure che ha delineato nuove sfide e traguardi in termini di riciclo, recupero dei materiali e riduzione del conferimento in discarica. Questi obiettivi, recepiti con i Decreti Legislativi del 2020, di cui si richiama principalmente il n. 116, costituiscono il punto di riferimento per l'azione delle Regioni, che devono operare nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legislazione vigente.

In questo scenario, il disegno di legge si propone di dotare la Regione Umbria di una legislazione al passo con i tempi, capace di promuovere lo sviluppo di modelli socio-economici improntati alla sostenibilità e alla circolarità dell'intera filiera produttiva. L'intento è quello di superare la logica lineare del "cradle to grave" (dalla culla alla tomba) e di abbracciare un approccio circolare, "cradle to cradle" (dalla culla alla culla), in cui la materia viene recuperata. Per raggiungere questo obiettivo, il disegno di legge prevede una serie di disposizioni che, da un lato, considerano l'intero ciclo di vita dei prodotti, intervenendo fin dalle fasi di progettazione e produzione per prevenire la generazione di rifiuti. Dall'altro lato, si interviene sulla gestione dei rifiuti stessi, privilegiando il recupero come risorsa e incentivando il reinserimento nei processi produttivi.

In particolare, DDL pone l'accento sull'importanza di una corretta gestione dei rifiuti non solo come strumento per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, ma anche come motore di nuove opportunità economiche e come garanzia di un rapporto equilibrato tra cittadini, generazioni future e risorse naturali.

Gli strumenti di natura programmatica assumono in tale contesto un ruolo fondamentale: al Piano di gestione integrata dei rifiuti, che si amplia in “Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dell’economia circolare” (PREC) e al “Piano regionale di bonifica dei siti contaminati” (PREBO) che ne costituisce parte integrante, si affiancano strumenti volti a favorire le politiche di prevenzione dei rifiuti: primo tra tutti, la “Strategia regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti” (PREV), nonché altri strumenti, quali la progettazione ecocompatibile, la diffusione di centri per il riuso, le piattaforme di condivisione, la creazione e il sostegno di reti per il riutilizzo e la riparazione, nonché l'introduzione di sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica.

La proposta legislativa, poi, prevede target di efficienza volti, in primo luogo, a ridurre al minimo la quantità di rifiuti, garantendo un'elevata qualità e quantità della raccolta differenziata, ma anche nuovi e più ambiziosi obiettivi, sia in termini di miglioramento qualitativo e quantitativo di raccolta, differenziata che di recupero e riduzione dello smaltimento in discarica. Inoltre, introduce una forte

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

spinta verso l'eco-fiscalità non soltanto attraverso la graduale estensione sul territorio regionale della tariffazione puntuale, ma anche attraverso una completa ridefinizione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi di cui alla L. 549/1995 (la cosiddetta "ecotassa"), prevedendo un sistema di sconti in favore dei comuni con elevati livelli di raccolta differenziati per quanto concerne i rifiuti urbani, ed in considerazione di maggiori percentuali di recupero a valle di trattamento per quanto concerne gli inerti. Viene introdotto inoltre, il "contributo ambientale" calcolato come percentuale della tariffa unica di conferimento agli impianti, da ripartire in quota parte, ai comuni sede degli impianti di recupero e di smaltimento, per il superamento del disagio ambientale connesso alla presenza degli stessi; ad ARPA per lo svolgimento delle attività in materia ambientale e per la restante parte alla Regione da destinare alle finalità della legge e prioritariamente ad attività di studio e ricerca e alle analisi sul rifiuto a smaltimento al fine di supportare le politiche di prevenzione. A questi strumenti si affiancano meccanismi di premialità/penalità per i Comuni che raggiungono o meno i traguardi stabiliti dagli strumenti di pianificazione. Una diretta applicazione del principio del "chi inquina paga", volta a incentivare concretamente i comportamenti virtuosi e disincentivare quelli dannosi, superando l'attuale paradigma.

Il disegno di legge introduce le Comunità dell'Economia Circolare (CEC), intese come agglomerati produttivi regolati da patti di sviluppo quinquennali per favorire la simbiosi industriale e lo scambio di sottoprodotti. Inoltre la norma proposta pone grande attenzione alla governance partecipativa e al coinvolgimento di cittadini, attori socio-economici e operatori del settore. A tal fine, istituisce la Consulta regionale per la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti e prevede specifiche iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione, da attuarsi anche attraverso la diffusione di materiali didattici nelle scuole e campagne di comunicazione focalizzate sul riuso, sull'impronta ambientale e sulla valutazione del ciclo di vita dei prodotti.

Si rimanda alla successiva relazione tecnica per la descrizione, in sintesi, dei 53 articoli di cui il presente disegno di legge si compone.

RELAZIONE TECNICA

Il Titolo I del disegno di legge contiene unicamente l'articolo 1 riguardante l'oggetto del disegno di legge.

L'articolo 1 descrive l'oggetto del disegno di legge, che concerne la gestione integrata dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati ed elenca nel dettaglio i singoli ambiti disciplinati dal disegno di legge. Le disposizioni hanno carattere generale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

Il Titolo II del disegno di legge (articoli 2-25) concerne la gestione dei rifiuti.

L'articolo 2 descrive i principi su cui si basa l'impianto del disegno di legge. Con il comma 1 si afferma che una corretta gestione dei rifiuti concorre a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a proteggere la salute umana e a favorire la transizione ecologica da un'economia di tipo lineare dello smaltimento verso un modello di economia circolare. I commi successivi infatti riprendono i principi generali dell'economia circolare a cui si conforma l'azione della Regione in tema di gestione dei rifiuti: "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (Do No Significant Harm - DNSH); la progressiva riduzione della dipendenza dalle materie prime attraverso lo sviluppo di nuove opportunità economiche; il riconoscimento della "gerarchia delle priorità" stabilita dall'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 179 del d.lgs. 152/2006: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero con finalità diverse dal riciclo e smaltimento; il contrasto allo spreco, in particolar modo quello alimentare e farmaceutico, favorendo il consumo e la redistribuzione dei beni prima di diventare rifiuti; il riconoscimento della prevenzione dei rifiuti quale approccio più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre la dispersione degli agenti inquinanti, anche attraverso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la promozione di modelli di produzione e di consumo innovativi; la promozione, nell'ambito dei documenti di programmazione regionale, di strumenti volti a favorire l'estensione del ciclo di vita dei prodotti e il loro riutilizzo. Le disposizioni hanno carattere di principio, senza effetti finanziari in sé.

L'articolo 3 al comma 1 stabilisce che la Regione riconosce la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti verso la circolarità integrale come priorità strategica, nell'orizzonte temporale del 2050. Nel comma 2 sono descritte in dettaglio le finalità del disegno di legge, riprendendo anche quelle previste dalla normativa statale ed europea. Il comma 3 dispone che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare. Il comma 4 individua invece gli indicatori principali per valutare l'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale, basati sul criterio del *residual waste cup* (RWC) e ripresi dall'articolo 20 del disegno di legge. Gli strumenti e le azioni da intraprendere in relazione alle singole finalità sono descritti e sviluppati nei successivi articoli del disegno di legge. Le disposizioni hanno pertanto carattere di principio, senza effetti finanziari in sé.

L'articolo 4 descrive le competenze della Regione, in conformità a quelle previste dall'articolo 196 del d.lgs. 152/2006 che consistono, in generale, nelle attività di programmazione, di regolazione e di monitoraggio e di verifica dei risultati, elencate in dettaglio al comma 1. In particolare, la lettera h) del comma 1 prevede che la Regione esercita le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (Ue) n. 2024/1157 del 11 aprile 2024, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 194, comma 7, del d.lgs. 152/2006. Lo svolgimento di tali attività genera proventi in favore della Regione: con riferimento al triennio 2023-2025 sono risultate quanto segue:

ANNO	IMPORTO INCASSATO
2023	12.419,97
2024	15.001,60
2025	16.060,17

Relativamente a tali proventi si può ipotizzare un'entrata costante, che ammonta a circa 15.000 euro annui che concorre, a partire dalla data di efficacia della presente legge, di cui all'art. 52, ad alimentare il Fondo regionale per l'economia circolare previsto all'articolo 47 comma 1 lettera c). L'entrata in oggetto concorre al finanziamento delle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 e all'articolo 48 comma 2 lettera d).

Le ulteriori funzioni della Regione sono sviluppate all'interno dei documenti di programmazione di cui agli articoli 9 e 10 o nell'ambito dei singoli strumenti attuativi previsti dal disegno di legge. Tutte le disposizioni di cui al presente articolo non descrivono interventi diretti da parte della Regione e non determinano in sé nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 descrive le funzioni delle province, richiamando quelle già attribuite dalla normativa statale, in particolare dall'articolo 197 del d.lgs. 152/2006. Il comma 2 richiama in particolare la disposizione di cui all'articolo 197, comma 1, lettera d) dello stesso decreto legislativo, che attribuisce alle province l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento. Il comma 3 dispone che le province nell'esercizio delle funzioni assegnate, possono avvalersi del supporto di ARPA Umbria, anche tramite gli strumenti convenzionali di cui all'articolo 3 della l.r. 9/1998 istitutiva dell'Agenzia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Il comma 4 prevede infine che le province trasmettono alla Giunta regionale una relazione annuale concernente le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attività svolte nell'anno precedente nell'ambito delle finalità del disegno di legge. Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti finanziari per il bilancio regionale.

L'articolo 6 descrive le funzioni dei comuni, richiamando quelle già attribuite dalla normativa statale, in particolare dagli articoli 198 e 255 del d.lgs. 152/2006. In particolare, i comuni: concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti (comma 1); svolgono funzioni di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e possono stipulare accordi con organismi pubblici e privati al fine di garantire maggiore efficacia nelle attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree urbane (comma 2); provvedono all'approvazione della realizzazione e all'eventuale adeguamento dei centri di raccolta e all'individuazione, nell'ambito dei piani regolatori, di aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (comma 3). Tali disposizioni, hanno carattere regolatorio e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 7 richiama le funzioni dell'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) ad essa attribuite dalla l.r. 11/2013 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati). In particolare, ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. n. 11/2013, ad AURI spetta l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti (comma 2) nonché l'approvazione della tariffa di conferimento agli impianti di cui all'articolo 22. Trattasi di disposizioni di richiamo, senza effetti finanziari in sé.

L'articolo 8 descrive le funzioni assegnate ad ARPA Umbria nell'ambito dell'oggetto del disegno di legge. Il comma 1 richiama le funzioni pubbliche attribuite ad ARPA in materia ambientale previste dalla legge statale n. 132/2016 nonché dalla l.r. 9/1998 istitutiva dell'Agenzia ed individua, per quelle riferite ai rifiuti, le funzioni già previste dall'abroganda l.r. 11/2009 e già svolte dall'Agenzia. Tali funzioni riguardano: la gestione della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti; la raccolta dei dati la messa a disposizione ai soggetti istituzionali competenti; la realizzazione e la gestione di un sistema informativo (già esistente e pienamente operativo) di tutti i dati inerenti i rifiuti; la trasmissione di relazioni periodiche alla Giunta regionale; lo svolgimento delle attività di coordinamento dell'Osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'articolo 11. Per l'esercizio di dette funzioni, il comma 2 prevede il riconoscimento di un contributo a favore di ARPA in misura fino al 10% del contributo ambientale di cui al successivo articolo 24, comma 4, lettera b) e quantificabile fino ad un massimo di 250.000,00 annui sulla base della relazione di attività di ARPA. Relativamente alla quantificazione del contributo, si rinvia all'articolo 24.

L'articolo 9 descrive la Strategia regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti (PREV), che declina le azioni volte a ridurre e a contenere la produzione dei rifiuti alla fonte. La strategia è adottata dalla Giunta regionale e trasmessa alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere, ha validità triennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo documento. L'articolo, in coerenza con le disposizioni europee e regionali nonché con la gerarchia dei rifiuti individua nella PREV lo strumento regionale per conseguire una concreta politica di riduzione dei rifiuti, quale parte integrante del sistema integrato di gestione dei rifiuti. I soggetti attuatori di tali azioni, ivi compresa la Regione, sono pertanto le amministrazioni locali, i gestori, l'AURI, l'ARPA, le associazioni di categoria e ambientaliste e gli enti del Terzo settore in un'ottica di reciproca sussidiarietà. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale in quanto le singole azioni contenute nella PREV trovano definizione nell'ambito del Piano annuale di destinazione del Fondo di economia circolare di cui all'articolo 48.

L'articolo 10 disciplina il "Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dell'economia circolare" (PREC) che in conformità e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, definisce gli indirizzi e le politiche regionali di settore di medio termine volti alla transizione ecologica

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della gestione del ciclo dei rifiuti. Il Piano comprende l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nel territorio ottimale di riferimento, nonché le misure per migliorare l'efficacia ambientale dei processi di gestione verso un paradigma di circolarità e il massimo recupero di materia. Il comma 2 descrive gli elementi specifici che devono essere contenuti nel Piano, mentre il comma 3 gli elementi eventuali ed integrativi. Il comma 4 descrive l'iter di approvazione del PREC, mentre il comma 5 dispone che il PREC, come pure le modifiche e gli aggiornamenti, può essere approvato anche per stralci tematici ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria. Il comma 6 dispone che è parte integrante del Piano regionale dei rifiuti anche il Piano per la Bonifica (PREBO) dei siti contaminati di cui all'articolo 41, nonché il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, ai sensi dell'articolo 199, comma 6 b-bis del d.lgs. 152/2006. Il comma 7 stabilisce che il PREC ha validità sessennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo. Il comma 8 prevede che il PREC si conforma al Programma nazionale di cui all'articolo 198-bis del d.lgs. 152/2006 ed è coordinato con gli strumenti di programmazione e pianificazione di competenza regionale previsti dalle normative vigenti. L'articolo, in linea con il codice dell'ambiente, declina gli elementi della pianificazione regionale con finalità ordinarie e procedurali e non comporta in sé oneri finanziari. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale in quanto le singole azioni contenute nella PREC trovano definizione nell'ambito del Piano annuale di destinazione del Fondo di economia circolare di cui all'articolo 48.

L'articolo 11 comma 1 istituisce l'Osservatorio regionale dei rifiuti presso ARPA che ne coordina i lavori. L'Osservatorio è già previsto dell'abroganda l.r. 11/2009 con funzioni analoghe a quelle descritte dal presente disegno di legge. Il comma 2 descrive la composizione dell'Osservatorio. Il comma 3 descrive le funzioni svolte dall'Osservatorio, che consistono in attività di monitoraggio e controllo. Il comma 4 stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto individua le modalità di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti di cui al presente articolo. Infine, il comma 5 dispone che i componenti dell'Osservatorio non percepiscono alcun compenso, gettone, indennità o rimborsi comunque denominati per l'esercizio delle funzioni svolte. L'articolo ha carattere ordinamentale e procedimentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 12 descrive i principi e le finalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riprendendo le disposizioni statali. In particolare, il comma 2 stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006. Il comma 3 elenca i principi alla base del sistema gestionale. Il comma 4 stabilisce che nell'ambito del servizio di gestione sono comprese anche attività accessorie, eventualmente opzionabili da parte dei comuni, quali il servizio di tariffazione e di riscossione. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale senza effetti finanziari per il bilancio regionale.

L'articolo 13 descrive l'organizzazione territoriale e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il comma 1 stabilisce che l'intero territorio regionale costituisce unico ambito territoriale ottimale ai sensi e per gli effetti della normativa statale e regionale di riferimento. Il comma 2 dispone che nell'unico ambito territoriale ottimale le tipologie di materiali da conferire e la loro immagine coordinata sono uniformati su tutto il territorio regionale nel rispetto della normativa UNI 11686/2017. Il comma 3 precisa che le funzioni di ente di governo d'ambito sono attribuite all'AURI e sono disciplinate dalla legge regionale di riferimento. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 14 descrive al comma 1 le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il comma 2 dispone che i rapporti tra AURI e gestori del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio che devono essere conformi allo schema tipo definito da ARERA nel rispetto delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

norme statali. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 15 contiene disposizioni che concernono le salvaguardie occupazionali. In particolare, il comma dispone che nell'ambito dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 14 si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. Nel comma 2 si dispone che per la gestione operativa dei centri di raccolta, dei centri di riuso o di singole attività di raccolta e trasporto e per l'effettuazione di attività connesse alle operazioni preliminari, all'avvio al recupero o allo smaltimento, sono utilizzati preferibilmente modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore ed in particolare con quelli che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale senza effetti finanziari in sé.

L'articolo 16 disciplina le comunità dell'economia circolare (CEC) quale agglomerato o filiera di unità produttive, industriali, agricole, commerciali o sociali tra di loro relazionate per contiguità fisica, di processo o consumo, con comune interesse di dare risposta ai propri fabbisogni di approvvigionamento o smaltimento, costituendo così un vantaggio reciproco attraverso la sostenibilità del processo produttivo e all'efficienza energetica dello stesso. Il comma 2 dispone che la CEC opera sinergicamente secondo un Patto per lo sviluppo, di durata quinquennale, che individua soluzioni organizzative, logistiche, impiantistiche e strutturali volte a ridurre l'impatto ambientale complessivo dell'agglomerato e generare efficienza di processo e di output anche attraverso l'implementazione di dinamiche di simbiosi industriale. Il comma 3 istituisce presso il Servizio regionale competente il registro delle CEC. Il comma 4 dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri in base ai quali un agglomerato o filiera possa definirsi idoneo ad essere trasformato in CEC; i contenuti minimi del Patto per lo sviluppo; le modalità di iscrizione al registro di cui al comma 3; le eventuali modalità di incentivazione. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 17 istituisce il Tavolo presso il servizio regionale competente il Tavolo tecnico-scientifico permanente che supporta la Giunta regionale nella promozione e lo sviluppo delle CEC; promuovere e supportare l'individuazione e la valorizzazione dei sottoprodotti da parte delle imprese; formulare proposte alla Giunta regionale per la predisposizione e l'aggiornamento della PREV e del PREC. Il comma 2 rimanda ad una deliberazione della Giunta regionale il funzionamento e la composizione del Tavolo. Il comma 4 attesta che ai componenti del Tavolo non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno dunque natura ordinamentale e non generano nuovo o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

L'articolo 18 concerne i requisiti tecnici e le disposizioni relative alla localizzazione e alle caratteristiche tecnologiche degli impianti di gestione dei rifiuti. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari in sé.

L'articolo 19 definisce gli obiettivi quantitativi e qualitativi di gestione dei rifiuti. In particolare, il comma 1 stabilisce gli obiettivi minimi delle percentuali di raccolta differenziata che devono essere raggiunte dai comuni entro il 2028, il 2030 ed il 2035. Il comma 2 stabilisce gli obiettivi di progressivi per l'effettivo recupero di materia, in linea con il d.lgs. 116/2020 (60% entro il 2028, 65% entro il 2030, 70% entro il 2035). Il comma 3 stabilisce che ARPA garantisce, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, il monitoraggio della qualità del rifiuto raccolto tramite l'aggiornamento annuale dell'indice di riciclo e il monitoraggio della qualità della frazione organica verificando la parte estranea contenuta al suo interno. Il comma 4 stabilisce che a seguito del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale stabilisce con cadenza triennale obiettivi superiori. Le disposizioni di cui al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

presente articolo hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 20 fissa gli obiettivi di riduzione della produzione pro-capite di Rifiuto Urbano Residuo (RUR) a 100 kg/ab/anno entro il 2030 e 60 kg/ab/anno entro il 2035 e stabilisce gli obiettivi comunitari per la riduzione dei conferimenti in discarica (30% entro il 2028, 20% entro il 2030, 10% entro il 2035). Il comma 2 prevede il ruolo di ARPA nel monitoraggio annuale della produzione di RUR, nella verifica della quantità di frazione organica nella stessa nonché dei flussi di smaltimento in discarica. Il comma 3 stabilisce che la Giunta stabilisce degli obiettivi intermedi annuali utili per il raggiungimento dei target. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 21 disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e i criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale. Il comma 1 stabilisce che la tariffa di gestione dei rifiuti urbani è stabilita in conformità della normativa statale di riferimento. Il comma 2 descrive le possibili modalità di applicazione della tariffa puntuale da parte dei comuni. Il comma 3 stabilisce che la parte variabile della tariffa è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti residuali misurata al fine di garantire la diretta applicazione del principio "chi inquina paga". Nel comma 4 si prevede che a prescindere dall'applicazione del sistema di tariffazione puntuale, nei nuovi contratti di gestione del servizio, è prevista la misurazione del rifiuto indifferenziato residuale attraverso forme di riconoscimento per famiglie e imprese. Il comma 5 prevede che possono essere riconosciuti sconti sulla tariffa per il compostaggio domestico, di comunità e locale, per agevolare i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre buone pratiche ambientali e per casi e ragioni socio-sanitarie, disposte dai regolamenti comunali. Il sistema tariffario è gestito direttamente da AURI e dai comuni. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno pertanto natura ordinamentale e non determinano minori entrate o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 22 disciplina la tariffa unica di conferimento agli impianti quale corrispettivo volto a coprire i costi di gestione degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti. Il comma 1 ribadisce che la tariffa è calcolata sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) predisposto, per ciascun periodo di regolazione, dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento e delle procedure di approvazione definite dalla stessa ARERA. Il comma 2 prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale stabilisce premialità e penalità per i comuni, sulla base del raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 20 comma 3. Il comma 3 prevede che nel rispetto delle disposizioni dettate da ARERA la Giunta stabilisce i criteri per la definizione della tariffa unica. Le disposizioni di cui ai commi 1-3 hanno natura ordinamentale, senza effetti finanziari per il bilancio regionale. Infine, il comma 4 prevede che la tariffa di conferimento comprende il contributo ambientale di cui all'articolo 24 e si rinvia a tale articolo per la valutazione degli effetti finanziari.

L'articolo 23 disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla L. 549/1995 (la cosiddetta "ecotassa") e sostituisce i contenuti dell'abroganda legge regionale 30/1997.

Il comma 1 dispone che la Regione determina l'ammontare del tributo speciale ai sensi della Legge 549/1995. Il comma 2 stabilisce che Soggetto passivo del tributo speciale è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Il comma 3 specifica le scadenze per il versamento del tributo. Il comma 4 fissa gli importi del tributo speciale, in euro per tonnellata, per le diverse tipologie di rifiuti conferiti in discarica, in coerenza con i massimali previsti dal comma 29 dell'articolo 3 della L. 549/95. Tali importi, in coerenza con quanto disposto dal citato comma 29 della legge statale nonché con quanto disposto dall'articolo 52, comma 6 del disegno di legge, entrano in vigore dal 1° gennaio 2028. Gli importi ricomprendono, in una nuova

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

aggregazione, tutte le tipologie di rifiuti previste dall'articolo 6 dell'abroganda l.r. 30/97, come risulta dal seguente prospetto:

LETT. DDL	TIPOLOGIA RIFIUTI	DDL (€ / tonn.)	LEGGE LR 30/97
a)	Rifiuti urbani	25,82	f) l)
b)	Rifiuti speciali non pericolosi	25,82	d) m)
c)	Rifiuti speciali pericolosi	25,82	e)
d)	Fanghi palabili di rifiuti urbani e speciali	10,00	i) j)
e)	Fanghi palabili di rifiuti speciali pericolosi	5,00	k)
f)	Rifiuti inerti settore minerario estrattivo edilizio lapideo e metallurgico	10,00	a) b) c)
g)	Scarti e sovvalli derivanti da trattamento di rifiuti urbani	10,00	g)
h)	Scarti e sovvalli derivanti da trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi	25,82	h)

I commi 5, 6 e 7 dispongono alcune riduzioni degli importi del tributo.

In particolare, il comma 5 prevede che i rifiuti di cui alle lettere b) e c) (rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi) derivanti da imballaggi o scarti di processo provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali, agricole non altrimenti recuperabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'importo. Il comma 6 prevede, per i soli rifiuti di cui alla lett. f) (rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico), una riduzione progressiva del tributo dovuto in corrispondenza di percentuali crescenti di recupero a valle di trattamento, in base al seguente schema:

% di recupero a valle di trattamento	% del tributo speciale dovuto sul totale		% di recupero a valle di trattamento	% del tributo speciale dovuto sul totale
5%	70%		50%	25%
10%	60%		60%	20%
20%	50%		70%	15%
30%	40%		80%	10%
40%	30%			

Analogamente, il comma 7 prevede, ai sensi dell'articolo 205, comma 3-bis del d.lgs. 152/2006, una progressiva riduzione del tributo da applicare ai rifiuti di cui alle lettere a), b) c) e d) (rifiuti urbani e rifiuti speciali e fanghi palabili da rifiuti urbani) prodotti dai comuni che superano percentuali crescenti di raccolta differenziata certificata annualmente, secondo lo schema seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

% di raccolta differenziata certificata	% di riduzione del tributo speciale
65% < R.D. ≤ 75%	30%
75% < R.D. ≤ 80%	40%
80% < R.D. ≤ 85%	50%
85% < R.D. ≤ 90%	60%
Oltre 90 %	70%

Il comma 8 dispone che le riduzioni del tributo di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano a tutti i rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale. Il comma 9 esenta dal tributo la frazione organica stabilizzata e altri materiali utilizzati per la ricopertura e gestione della discarica, limitatamente alle quantità approvate nel progetto. Il comma 10 esenta dal tributo i rifiuti utilizzati per la bonifica di siti inquinati.

Ai soli fini della quantificazione degli effetti finanziari, si assume un gettito storico medio del tributo speciale pari a circa 1,2 milioni di euro annui. Sulla base degli scenari di evoluzione dei flussi di rifiuti contenuti nel Piano regionale dei rifiuti di cui alla Delibera dell'Assemblea legislativa n. 360/2023 (in fase di revisione), alla Tabella 25, e delle nuove aliquote previste dall'articolo 23, si stima, in via meramente previsionale, un incremento del gettito fino a circa 5 milioni di euro nell'anno 2028 e a circa 3,7 milioni di euro annui per il periodo 2029-2035. Tali valori non costituiscono un vincolo normativo, ma rappresentano una stima prudenziale utilizzata per la determinazione della dotazione del Fondo regionale di cui agli articoli 47 e seguenti e per l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 49. Le effettive entrate saranno oggetto di aggiornamento nell'ambito delle successive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 49, comma 8:

ANNO	Discariche Rifiuti Urbani	Discariche Rifiuti Inerti	Totale incasso previsto (arrotondato)
2027	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00
2028	914.960,00	4.004.949,61	4.919.000,00
2029	934.780,00	2.803.464,02	3.728.000,00
2030	934.780,00	2.803.464,02	3.728.000,00
2031	934.780,00	2.803.464,02	3.728.000,00
2032	934.780,00	2.803.464,02	3.728.000,00
2033	934.780,00	2.803.464,02	3.728.000,00
2034	924.600,00	2.803.464,02	3.728.000,00
2035	924.600,00	2.803.464,02	3.728.000,00

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nell'Allegato 1 si riportano le informazioni di dettaglio.

I commi dal 9 al 11 hanno natura ordinamentale e disciplinano le modalità di pagamento del tributo. Il comma 12 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalla Regione che ne gestisce anche le eventuali relative istanze di rimborso.

Le sanzioni in oggetto, specificate al successivo comma 14 dell'articolo 23, determinano entrate per la Regione la cui entità non può essere stimata e quantificata preventivamente. La contabilizzazione di tali risorse nel bilancio regionale viene effettuata nell'esercizio in cui si accerta l'eventuale introito ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs 118/2011, mediante l'iscrizione delle somme introitate al Titolo 3, Tipologia 2 del Bilancio regionale quale entrata regionale a beneficio del Bilancio.

Il comma 13 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 27 della L. 549/1995, che il cinque per cento delle risorse accertate annualmente dalla Regione derivanti dall'applicazione del tributo speciale è destinato ai comuni ove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Tale spesa è determinata come quota percentuale (5%) del gettito derivante dal tributo speciale. Ai sensi della vigente legge regionale n. 30/1997 che, con il presente DDL viene abrogata dal 2028, tale spesa già prevista alla Missione 09, Programma 03 (capitolo 04816_S) è pari a euro 60.000,00 in ciascuno degli esercizi del Bilancio di previsione 2026-2028. Dal 2028 tale spesa viene determinata in euro 245.950,00 e destinata ai comuni secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 6.

Ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 27 della L. 549/1995, la quota restante del gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

In attuazione di tale disposizione, l'articolo 47 del presente DDL istituisce il "Fondo regionale per l'economia circolare" a cui affluiscono anche le risorse derivanti dal tributo speciale, che vengono ripartite annualmente con deliberazione della Giunta regionale tramite il Piano annuale di destinazione del Fondo di economia circolare di cui all'articolo 48 a cui si rinvia.

I restanti commi dell'articolo (dal 14 al 17) disciplinano aspetti ordinamentali relativi al tributo speciale riprendono le disposizioni già contenute nell'abroganda l.r. 30/97 e non presentano effetti finanziari.

L'articolo 24 istituisce, in analogia all'articolo 41 dell'abroganda l.r. 11/2009, un contributo ambientale per il superamento del disagio ambientale al fine di garantire il riequilibrio territoriale in relazione agli impatti derivanti dalla presenza nel territorio regionale di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nonché le funzioni di sorveglianza ambientale. Il comma 2 stabilisce che il contributo viene corrisposto dai soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui all'articolo 22 comma 1, alla Regione. L'entità del contributo è fissata nella misura del 3,5 per cento della tariffa di conferimento agli impianti di cui al medesimo articolo 22 e determina una maggiore entrata per il bilancio regionale.

Sulla base dei dati relativi ai flussi di rifiuti agli impianti di trattamento, validati dall'Osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'art. 11 e certificati annualmente dalla Giunta Regionale, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si assume, in via previsionale, un flusso annuo di conferimenti agli impianti pari a circa 400.000 tonnellate, con una tariffa media di conferimento stimata in 180 euro per tonnellata. Applicando a tali valori ipotetici l'aliquota del 3,5 per cento, il gettito potenziale del contributo ambientale è stimato in circa 2,5 milioni di euro annui per il periodo 2027-2029. Di tale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

importo, sulla base della ripartizione percentuale fissata dall'articolo 24, si prevede una quota di circa 2,0 milioni di euro annui in favore dei comuni, 0,25 milioni di euro annui in favore di ARPA e 0,25 milioni di euro annui in favore della Regione. Le predette grandezze hanno carattere meramente previsionale e sono utilizzate unicamente per la determinazione della dotazione del Fondo regionale e per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49; le stesse saranno oggetto di aggiornamento in sede di bilancio annuale e pluriennale, in coerenza con l'articolo 49, comma 8.

Il comma 3 stabilisce che il contributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.

Sulla base delle disposizioni di cui al comma 4, come sopra detto, tale entrata risulta così destinata: a) in favore dei comuni per un importo di circa 2.000.000 di euro annui (80% del totale) a titolo di indennità di disagio; b) in favore di ARPA, fino al massimo di 250.000 annui (10% del totale) per lo svolgimento delle funzioni ambientali di cui all'articolo 8 del disegno di legge; c) la restante quota, pari a circa 250.000 euro annui, è destinata al finanziamento del piano di cui al successivo articolo 48 comma 2 con priorità per le attività di studio e ricerca di cui all'articolo 30.

Tali spese, in quanto calcolate come quote parte del contributo ambientale, sono coperte interamente dalla corrispondente entrata.

Il comma 5 stabilisce che le risorse di cui al comma 4 e di cui all'art. 23 comma 13 sono ripartite con il piano annuale di cui all'articolo 48 e il comma 6 stabilisce i criteri di riparto tra i comuni interessati dalla presenza degli impianti.

Il comma 7 dispone che la Giunta regionale comunica ai comuni l'importo delle risorse ripartite e richiede agli stessi, ai fini dell'assegnazione delle medesime, la presentazione di idonei programmi o progetti, elencando le finalità degli interventi.

Infine, il comma 8 stabilisce che le risorse sono concesse ai comuni sulla base dei programmi e progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di erogazione e rendicontazione. I commi 5, 6 e 7 hanno natura ordinamentale e non presentano effetti finanziari.

L'articolo 25 regola l'applicazione di sanzioni amministrative per il conferimento non conforme dei rifiuti urbani. Il comma 1 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 a carico degli utenti che non rispettano le modalità di conferimento dei rifiuti urbani, con irrogazione e riscossione a carico dei comuni. Il comma 2 autorizza i funzionari incaricati della vigilanza, incluso il personale del gestore, ad accedere a luoghi pubblici o privati per accertare il corretto conferimento dei rifiuti differenziati e del compostaggio domestico. Il comma 3 introduce l'obbligo per i comuni di realizzare contenitori dedicati alle deiezioni canine nelle aree pubbliche, finalizzati al conferimento nella raccolta dell'organico, e prevede l'applicazione delle medesime sanzioni del comma 1 in caso di mancato conferimento.

La disposizione può generare maggiori entrate per i bilanci dei comuni, mentre per quanto riguarda la Regione all'attuazione delle disposizioni si provvede mediante le risorse umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 26 istituisce la Consulta regionale per la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti, con funzione consultiva. Il comma 2 dispone in merito alla composizione della Consulta. Il comma 3 descrive le funzioni, di tipo consultivo, assegnate alla Consulta che sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 4 dispone che il funzionamento della Consulta è disciplinato con apposita deliberazione della Giunta regionale. Il comma 5 prevede che la Consulta sviluppa percorsi pubblici di ascolto e condivisione al fine di garantire la più ampia partecipazione, per misurare il grado di soddisfacimento dei bisogni e delle necessità di cittadini e imprese nonché della percezione dell'impatto della presenza degli impianti. Il comma 6 dispone che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non dà diritto al percepimento di alcun compenso, gettone o indennità. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 27 e 28 concernono iniziative di informazione al cittadino e di educazione sulle tematiche della legge. Per quanto concerne l'articolo 27, il comma 1 precisa che la Regione promuove le azioni di informazione al cittadino, nel rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione di Aarhus. Il comma 2 individua la pubblicazione dei dati secondo il criterio open data come strumento di accesso del pubblico alle informazioni ambientali. Tali dati sono già oggi disponibili nei canali istituzionali della regione nonché di ARPA (si veda ad esempio il portale ARPA dei dati ambientali: <https://www.arpa.umbria.it/pagine/dati-ambientali>). Tali attività sono quindi in parte attuate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Per quanto concerne invece l'articolo 28, il comma 1 va inquadrato come disposizione di principio, in base alla quale la Regione e l'ARPA, in collaborazione con le Province, i Comuni e l'AURI, nell'ambito delle rispettive competenze, curano la diffusione di informazioni relative ai corretti comportamenti, agli stili di vita e alle buone pratiche di prevenzione dei rifiuti. Il comma 2 prevede che la Regione promuove la diffusione dei concetti fondamentali dell'economia circolare, della prevenzione e della gestione sostenibile dei rifiuti, all'interno degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado siti sul territorio regionale. Il comma 3 dell'articolo 28 prevede che la Regione invita tutti gli Istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, in occasione della Giornata internazionale rifiuti zero che si celebra il 30 marzo di ogni anno, a svolgere attività per sensibilizzare e educare gli studenti al tema del riuso e del riciclo, a sostegno di un'economia di tipo circolare. Il comma 4 stabilisce invece che la Giunta regionale redige un Piano di comunicazione ed informazione al cittadino, che si integra alle attività di informazione previste dall'articolo 27. Le disposizioni relative alle attività di informazione, educazione e comunicazione sono attuate a valere sulle risorse del Fondo regionale per l'economia circolare di cui all'articolo 47.

L'articolo 29 concerne le iniziative legate al volontariato. Il comma 1 prevede che la Regione promuove il protagonismo del volontariato ambientale nelle attività di segnalazione di abbandono di rifiuti nonché nelle iniziative di pulizia da rifiuti e altri di vario genere abbandonati nell'ambiente. Il comma 2 prevede che in occasione delle iniziative di pulizia collettiva svolte dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in aree pubbliche naturali e urbane, previo accordo o comunicazione al Comune territorialmente competente e al gestore del servizio, i centri di raccolta sono tenuti ad accogliere i materiali conferiti, opportunamente differenziati, nei limiti della capacità ricettiva delle strutture e in conformità alle norme vigenti. Il comma 3 dispone che la Regione promuove iniziative di raccolta delle plastiche abbandonate nel reticolo idrografico, nei fiumi e nei laghi, con un accordo di filiera specifico dedicato alle associazioni dei pescatori. Promuove, inoltre, analoghe iniziative con le associazioni venatorie per ciò che concerne i rifiuti abbandonati nelle aree di caccia. Tali iniziative sono svolte attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 30 disciplina la promozione, da parte della Regione, di iniziative di studio, ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica in materia di gestione dei rifiuti, anche mediante progetti pilota, analisi merceologiche, attività di supporto tecnico scientifico e interventi per l'ecoprogettazione dei prodotti. Le iniziative sono finalizzate, in particolare, a favorire la riduzione della produzione dei rifiuti, l'incremento del riuso e del riciclo, nonché il recupero di materia da discariche esistenti (c.d. "landfill mining"), in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale e con le priorità individuate dal Piano annuale di cui all'articolo 48.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni di cui all'articolo 30 non introducono autonomi stanziamenti, ma individuano possibili linee di intervento a valere, in via prioritaria, sulla quota di spettanza regionale del contributo ambientale di cui all'articolo 24, comma 4, lettera c), nonché sulle ulteriori risorse del Fondo regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 47. A titolo esemplificativo, si stima che iniziative quali progetti di "landfill mining", campagne di analisi merceologica, studi e sperimentazioni possano comportare un fabbisogno finanziario complessivo fino

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a circa 250.000 euro annui. Tale importo ha natura indicativa e viene utilizzato ai soli fini della programmazione finanziaria (Tabella A del successivo art. 48 della presente relazione), non costituendo un limite massimo di spesa fissato dalla norma. L'effettiva entità delle risorse da destinare alle misure di cui all'articolo 30 sarà definita di anno in anno dal Piano annuale di cui all'articolo 48, nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale e delle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 49.

L'articolo 31 stabilisce i principi e le finalità per la gestione dei rifiuti speciali. Il comma 1 stabilisce il campo di applicazione, con riferimento all'articolo 184, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Il comma 2 stabilisce che la gestione dei rifiuti speciali deve essere improntata ai principi e finalità di economia circolare. Il comma 3 elenca gli strumenti che la Regione può promuovere nei limiti delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per attuare la prevenzione e il recupero dei rifiuti speciali. Il comma 4 stabilisce che il Piano regionale (PREC) definisce le eventuali integrazioni tra i sistemi di trattamento rifiuti speciali e urbani, al fine di garantire l'autosufficienza regionale per il trattamento dei rifiuti urbani.

L'articolo 32 concerne la gestione di particolari categorie di rifiuti speciali, stabilendo che il PREC di cui all'articolo 10 definisce gli aspetti organizzativi del riciclo, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti speciali, le necessità impiantistiche di riferimento e le relative potenzialità. Al fine di ottimizzare la gestione delle particolari categorie di rifiuti ed attuare i criteri ed i principi del disegno di legge, la Giunta regionale promuove e favorisce accordi di programma con i diversi soggetti interessati e può adottare linee guida e disposizione attuative di carattere amministrativo, nel rigoroso rispetto della normativa tecnica statale vigente norme tecniche di attuazione. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 33 introduce disposizioni volte a migliorare la gestione dei rifiuti sanitari, con particolare riferimento ai rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti dalle strutture ospedaliere e sanitarie regionali. In particolare, la norma prevede che le aziende sanitarie adottino specifiche misure organizzative e si dotino delle necessarie apparecchiature e dotazioni impiantistiche per il trattamento in loco (sterilizzazione) dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, al fine di ridurre i volumi da conferire a impianti esterni e di contenere i relativi costi di smaltimento, nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.

Le disposizioni di cui all'articolo 33 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto non prevedono stanziamenti aggiuntivi né trasferimenti specifici da parte della Regione. Gli eventuali costi connessi all'adeguamento organizzativo e impiantistico necessario per l'attuazione delle misure previste dalla norma gravano sulle aziende sanitarie regionali, che vi faranno fronte nell'ambito delle risorse loro assegnate a legislazione vigente e della programmazione aziendale, ferma restando la possibilità di utilizzare, ove compatibile, ulteriori risorse derivanti da programmi nazionali o comunitari. In tale prospettiva, l'articolo 33 è da qualificarsi come disposizione a prevalente contenuto ordinamentale e organizzativo, che incide sulle modalità di gestione dei rifiuti sanitari ma non determina, per la Regione, la necessità di autorizzare nuove o maggiori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio.

L'articolo 34 costituisce una norma di richiamo in cui si stabilisce che il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia e il Sindaco emettono, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006. La disposizione ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 35 disciplina le funzioni di vigilanza e controllo della Regione. Il comma 1 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto della legge, sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e sul raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale. Il comma 2 prevede

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che la Regione può avvalersi di ARPA e dei corpi di polizia provinciale per tali finalità, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali così come previsto dall'art. 197 del D.Lgs 152/2006, dall'art. 3 della l.r. n. 9/1998 e dall'art. 5 della presente legge. Il comma 3 dispone che il personale incaricato di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo può ispezionare, in qualsiasi momento, gli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle modalità previste dalle autorizzazioni ambientali vigenti e della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell'ambito delle funzioni di cui alla presente disposizione possono essere finanziati interventi quali ad esempio la formazione del personale e l'acquisto o noleggio di beni mobili strumentali.

Per l'attuazione di tali interventi è previsto un onere annuo massimo di euro 15.000 stimato sulla base dei prezzi di mercato, la cui copertura finanziaria è assicurata dal Fondo regionale per l'economia circolare di cui all'articolo 47 comma 1 lettera c).

L'articolo 36 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti dei Comuni in conformità con la l.r. 23/2007 (comma 1) e di AURI secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2013 (comma 2). Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Titolo III del disegno di legge contiene gli articoli 37-46 del disegno di legge ed è dedicato alla Bonifica e al ripristino ambientale dei siti contaminati.

L'articolo 37 illustra i principi alla base degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale che, nel rispetto della normativa statale, devono privilegiare ove possibile, l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di risanamento che soddisfano criteri di economia circolare e sostenibilità, inclusi il biorimedio e il fitorimedio, nonché l'impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e l'utilizzo di tecniche che riducono al minimo la movimentazione e il trasferimento di materia. Trattasi di disposizioni di principio, neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 38 descrive al comma 1 le funzioni della Regione per quanto concerne i siti contaminati, assegnate alla Regione dal d.lgs. 152/2006. Il comma 2 ribadisce la vigenza, relativamente alle attività di indagine e agli interventi conseguenti, delle Linee guida emanate dall'ISPRA e delle Linee guida regionali di cui al successivo articolo 39. Tali funzioni sono già svolte ordinariamente dalla Regione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 39 disciplina l'aggiornamento e il contenuto delle linee guida regionali in materia di bonifica dei siti inquinati. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno carattere ordinamentale, finalizzate a coordinare le procedure e le competenze, e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 40 istituisce un sistema informativo per la gestione della banca dati interoperabile dei siti con procedimenti di bonifica e ripristino ambientale della Regione Umbria (Sistema Informativo Geografico Siti Contaminati - Regione Umbria - SISC), che costituisce l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, in attuazione dell'articolo 251, comma 1 del d.lgs. 152/2006. Il comma 1 descrive in dettaglio le sezioni di cui si compone la banca dati. Il comma 2 ribadisce che tali disposizioni sono in attuazione dell'art. 251 del d.lgs. 152/2006. Infine, il comma 6 stabilisce che la banca dati costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per la predisposizione del Piano Regionale di Bonifica di cui all'articolo 41. L'implementazione di tale sistema informativo viene inserita nell'ambito del Sistema Geografico Territoriale "UmbriaGeo" già realizzato dalla Regione e in uso per la gestione dei dati geografici e territoriali regionali. La disposizione in oggetto non genera pertanto nuovi o maggiori oneri finanziari. Anche la gestione e la digitalizzazione delle informazioni non comportano

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto viene effettuata con le risorse umane e strumentali già disponibili.

L'articolo 41 disciplina il Piano Regionale di Bonifica (PREBO) che, come disposto dall'articolo 199, comma 6 del d.lgs. 152/2006 e come richiamato dall'articolo 10 comma 6 del disegno di legge, costituisce parte integrante del Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti (PREC). Il comma 1 prevede che il piano è elaborato tenendo conto dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati SISC e ne descrive i contenuti. Il comma 2 dispone che il PREBO contiene anche le azioni idonee ad attuare la normativa di settore, con particolare riferimento alle procedure previste per l'esecuzione delle attività di bonifica e per la valorizzazione ambientale e urbanistica delle aree contaminate. Il comma 3 descrive contenuti ulteriori del PREBO che consistono nella definizione di strategie volte al contrasto dell'inquinamento diffuso e di azioni di coordinamento e standardizzazione nella modalità di gestione dei procedimenti di bonifica per gli enti locali. L'attuazione del Piano di bonifica richiede in ogni caso una programmazione pluriennale degli interventi da attuare e può prevedere oneri finanziari la cui copertura è data dalle risorse disponibili nel Fondo per l'economia circolare di cui all'articolo 47. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale in quanto le singole azioni contenute nella PREBO trovano definizione nell'ambito del Piano annuale di destinazione del Fondo di economia circolare di cui all'articolo 48.

L'articolo 42 disciplina l'Atlante regionale dei Valori di Fondo Naturale dei suoli e delle acque sotterranee quale strumento tecnico a disposizione di enti pubblici, operatori di settori e singoli soggetti interessati coinvolti nei procedimenti di bonifica. Il Comma 1 stabilisce che la Giunta regionale approva l'Atlante regionale dei Valori di Fondo Naturale (VFN) dei suoli e delle acque sotterranee, destinato all'uso da parte degli enti pubblici, degli operatori del settore e dei soggetti interessati coinvolti nei procedimenti di bonifica. In particolare, il comma 2 stabilisce che l'Atlante è realizzato dalla Regione in collaborazione con ARPA Umbria, Università o altri Enti di Ricerca, al fine di conoscere le caratteristiche geochimiche delle matrici ambientali del territorio regionale. Il comma 3 prevede che, per le aree interessate da fenomeni antropici che abbiano determinato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), nell'Atlante possano essere definiti anche i Valori di Fondo Antropico (VFA). Infine, il comma 4 stabilisce che l'Atlante (VFN e VFA) rappresenta un elemento conoscitivo essenziale per la definizione dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nell'ambito del sistema informativo SISC. L'intervento in oggetto supporta la pianificazione in materia di bonifiche di cui al PREBO ed è riconducibile nell'ambito del Piano annuale di cui all'articolo 48 comma 3 lettera d).

L'articolo 43 disciplina l'approvazione del piano per l'inquinamento diffuso e il suo campo di applicazione. Il comma 1 stabilisce che la Giunta regionale approva il "Piano regionale per la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso" (ai sensi dell'art. 239, comma 3, d.lgs. 152/2006), predisposto in collaborazione con ARPA Umbria. Il Comma 2 specifica che le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale (SIN) sono fatte salve. Infine, il Comma 3 esclude dal campo di applicazione del Piano i casi di inquinamento da attività agricole (contaminazione da nitrati o fitosanitari), i quali sono regolati dalle relative norme di settore. L'intervento in oggetto supporta la pianificazione in materia di bonifiche ed è riconducibile nell'ambito del Piano annuale di cui all'articolo 48 comma 3 lettera d).

L'articolo 44 stabilisce la procedura per l'accertamento di una situazione di inquinamento diffuso e i contenuti specifici del relativo piano di intervento. Il comma 1 prevede che le province segnalano al servizio regionale competente la potenziale esistenza di un'area interessata da inquinamento diffuso. Il comma 2 definisce i contenuti minimi della segnalazione, tra cui l'analisi storica, il quadro conoscitivo con cartografie e l'indicazione dell'areale interessato. Il comma 3 dispone che il servizio regionale competente procede alla verifica di completezza formale della documentazione. Il comma 4 prevede

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che, in caso di esito positivo della verifica, il Servizio regionale competente avvia il procedimento per l'area caratterizzata da potenziale inquinamento diffuso e attiva il Tavolo tecnico di coordinamento regionale di cui all'articolo 45 al fine di accertare la presenza di inquinamento diffuso nell'area; in caso di esito positivo il Tavolo elabora una proposta di perimetrazione. Il comma 5 stabilisce che la proposta di perimetrazione è approvata con Deliberazione della Giunta regionale, mentre il programma di gestione è approvato con determinazione dirigenziale del servizio regionale competente. Il comma 6 descrive puntualmente le valutazioni che il Tavolo tecnico deve condurre al fine di accertare la presenza di inquinamento diffuso. Infine, il comma 7 stabilisce che le aree riconosciute ad inquinamento diffuso costituiscono aggiornamento del Piano regionale di cui all'articolo 43. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale. Le attività svolte dai soggetti competenti per l'accertamento di inquinamento diffuso sono svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 45 istituisce il Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso quale organismo consultivo della Giunta regionale con il compito specifico di accertare la reale presenza di inquinamento diffuso e di elaborare la proposta del piano di interventi. In particolare: il comma 1 istituisce l'organismo; il comma 2 ne descrive i compiti; il comma 3 illustra la composizione del Tavolo, specificando al comma 4 che ai lavori del Tavolo possono essere invitati ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati dagli interventi. Il comma 5 stabilisce che la partecipazione alle sedute del Tavolo è gratuita e non dà diritto a indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 46 disciplina il procedimento la gestione di situazioni di discarica abusiva e di abbandono di rifiuti. Il comma 1 stabilisce che l'ordinanza sindacale di cui all'art. 192 del d.lgs. 152/2006 finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati deve classificare e quantificare i rifiuti, indicare la localizzazione del sito ed è comunicata all'ARPA. Il comma 2 stabilisce che al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti, l'ARPA comunica al comune competente per territorio l'eventuale necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte. Il comma 3 stabilisce che, qualora venga rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) a seguito della rimozione, si attivano le procedure di bonifica previste dall'art. 244 del d.lgs. 152/2006. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 47 istituisce il Fondo regionale per l'economia circolare (Fondo) elencando le fonti di finanziamento dello stesso: a) il fondo regionale dell'ambiente di cui all'articolo 3, comma 27 della L. n. 549/1995 alimentato dal tributo speciale di cui all'articolo 23; b) il contributo ambientale di cui all'articolo 24; c) le risorse derivanti dagli oneri amministrativi connessi alle procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. h), ai sensi del D.M. 370/1998.

Il comma 2 prevede che al Fondo possono concorrere: a) risorse statali ed europee per quanto compatibili con le finalità della presente legge; b) ulteriori risorse del bilancio regionale; c) addizionale di cui all'articolo 205, comma 3, d.lgs. 152/2006.

La dotazione finanziaria del Fondo, tenuto conto delle entrate previste afferenti le risorse di cui al comma 1, è stimata:

- nel 2027 pari ad euro 3.715.000,00;
- nel 2028 pari ad euro 7.434.000,00;
- nel 2029 e successive annualità, pari ad euro 6.243.000,00.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 48 stabilisce che la Giunta regionale approva, entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione, il Piano annuale di destinazione del Fondo di economia circolare di cui all'articolo 47, che definisce le risorse disponibili da destinare agli interventi e alle attività di cui alla presente legge e per le finalità dell'art. 3 comma 27 della L. 549/1995.

Come disposto al comma 2, il Piano ripartisce annualmente la quota del Fondo da destinare al finanziamento degli interventi previsti dal comma 13 dell'art. 23, dal comma 4 dell'art. 24 e dall'art. 35, derivanti in parte dal tributo ecotassa, in parte dal contributo ambientale e dagli oneri amministrativi delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti (rif. seguente Tabella A).

Il comma 3 prevede l'utilizzo dell'ulteriore quota del fondo di cui all'art. 47 per gli interventi riconducibili alle destinazioni nello stesso comma elencate (rif. seguente Tabella B).

La previsione di spesa di cui al comma 2 è rappresentata nella Tabella A:

Tabella A

INTERVENTI del PIANO Art. 48 comma 2 - PREVISIONI SPESE					
FONTE FINANZIARIA	DISPOSIZIONE di RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	2026	2027	2028
ECOTASSA	articolo 23, comma 13	CONTRIBUTO a favore dei Comuni sede di impianto di discarica e limitrofi (5% ECOTASSA ART.3, C. 27, LEGGE N.549/1995) - ART. 48, c.2, lettera a).		60.000,00	245.950,00
CONTRIBUTO AMBIENTALE	articolo 24, comma 4, lettere a)	CONTRIBUTO a favore dei Comuni sede di impianti e limitrofi (80% del CONTRIBUTO AMBIENTALE) - ART. 48, c.2, lettera b).		2.000.000,00	2.000.000,00
CONTRIBUTO AMBIENTALE	articolo 24, comma 4 lettere b)	CONTRIBUTO a favore di ARPA per le funzioni ambientali (10% del CONTRIBUTO AMBIENTALE) - ART. 48, c.2, lettera c).		250.000,00	250.000,00
CONTRIBUTO AMBIENTALE	articolo 24, comma 4, lettere c)	QUOTA REGIONALE pari al 10% del CONTRIBUTO AMBIENTALE - ART. 48, c.2, lettera c).		250.000,00	250.000,00
ONERI DI ISTRUTTORIA SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE RIFIUTI	articolo 35	Attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 in materia di rifiuti e bonifiche.		15.000,00	15.000,00
		Totale	0,00	2.575.000,00	2.760.950,00

Nello specifico:

- per le somme da riconoscere ai Comuni ai sensi dell'art. 23, c.13 della presente legge, come previsto dalla L. n. 549/1995, la quantificazione è determinata applicando la percentuale del 5% sulla previsione di incasso del tributo "ecotassa" di cui all'Allegato 1;
- per le somme da riconoscere ai Comuni per il superamento del disagio ambientale connesso alla presenza degli impianti, la quantificazione è determinata secondo quanto disposto all'art. 24 c. 4 lett. a) della presente legge, ovvero pari all'80% del 3,5% della tariffa unica di conferimento agli impianti;
- per le somme da riconoscere ad ARPA per le attività ambientali, la quantificazione è determinata secondo quanto disposto all'art. 24 c. 4 lett. b) della presente legge, ovvero pari al 10% del 3,5% della tariffa unica di conferimento agli impianti;
- per la quota regionale, la quantificazione è determinata secondo quanto disposto all'art. 24 c. 4 lett. c) della presente legge, ovvero pari al 10% del 3,5% della tariffa unica di conferimento agli impianti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Per l'“attività di vigilanza e controllo” di cui all'art 35 si prevedono spese funzionali allo svolgimento di tali attività quali l'acquisto/noleggino di beni e servizi strumentali quali, indicativamente, corsi di formazione per il personale, beni mobili strumentali, abbonamento alle riviste normative di settore. Per l'attuazione di tali interventi si prevede un onere annuo massimo di euro 15.000 euro stimato sulla base dei prezzi di mercato, la cui copertura finanziaria è assicurata dal Fondo regionale per l'economia circolare di cui all'articolo 47 comma 1 lettera c).

La previsione di spesa di cui al comma 3 è rappresentata nella Tabella B aggregando per “tipologia di spesa” gli interventi elencati all'articolo 48 comma 3:

Tabella B

INTERVENTI del PIANO Art. 48 comma 3 - PREVISIONI SPESE					
TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	ART 48, comma 3 lettere:	2026	2027	2028
INFRASTRUTTURE e STRUTTURE	CONTRIBUTI in c/capitale per: - la realizzazione di nuovi impianti pubblici o per l'upgrade di quelli esistenti funzionali al sistema di gestione dei rifiuti e/o prevenzione degli stessi; - la messa in sicurezza degli impianti, delle aree di sedime, regimentazioni delle acque e contenimento di eventuali dissesti, trattamento del percolato; - la bonifica, il recupero ambientale, la caratterizzazione dei terreni e lo smaltimento delle macerie.	a) progetti ed iniziative volti a sostenere i comuni al raggiungimento degli obiettivi di cui alla pianificazione in materia di rifiuti		400.000,00	3.593.000,00
		f) sviluppo impiantistico in materia di rifiuti;			
		g) interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti;			
		h) gestione post-mortem di discariche pubbliche non più attive;			
AREE NATURALI	SPESE CORRENTI: manutenzione delle aree naturali protette (compresa l'attività di contenimento chironomidi). Finalità della spesa prevista dall'art. 3 c. 27 L. n. 549/1995	b) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;		200.000,00	250.000,00
ARPA	SPESE CORRENTI: Contributo per funzionamento ad ARPA per le funzioni di cui alla L.r. n. 9/1998 e all'art. 8 della presente legge. Finalità della spesa prevista dall'art. 3 c. 27 L. n. 549/1995	c) trasferimento ad ARPA per le funzioni in materia ambientale		500.000,00	500.000,00
SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE	SPESE CORRENTI: Supporto tecnico specialistico e attività di studio e analisi propedeutiche alla programmazione di settore	d) predisposizione e aggiornamento di piani e programmi concernenti le materie regolate dalla presente legge;			30.000,00
COMUNICAZIONE	SPESE CORRENTI: Azioni dimostrative, comunicazione, informazione educazione ambientale a supporto della pianificazione e delle iniziative di prevenzione. A regia e/o a titolarità regionale	e) iniziative di comunicazione, informazione, educazione;		40.000,00	300.050,00
Totale			0,00	1.140.000,00	4.673.050,00

In dettaglio le tipologie di spesa:

Infrastrutture e strutture:

- nello “sviluppo impiantistico” la spesa è quantificata per stralci funzionali, prendendo a riferimento come valore medio l'importo di € 2.000.000, in considerazione del costo dei progetti realizzati e/o proposti a valere sul bando della misura M2C 1.1 I 1.1. Linea A e Linea B del PNRR, e di quelli inseriti nella ricognizione delle esigenze impiantistiche approvata con D.G.R. n. 58/2025 nell'ambito dell'attuazione dell'Azione 2.6.2 del FESR 2021-2027. In tale fattispecie rientrano anche le misure di sostegno a favore dei Comuni per il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione e di prevenzione, tra cui si contempla anche la realizzazione e/o potenziamento dei centri di riuso, o upgrade dei centri di raccolta, nonché per la valorizzazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle case delle comunità dell'economia circolare comprensive di hub per la preparazione al riutilizzo.

- per la “gestione post mortem delle discariche non più attive”, la quantificazione dell'onere si è basata sulla spesa storica sostenuta dalla Regione per il finanziamento a stralci di analoghi interventi quali: ex discarica di inerti nel Comune di Deruta (€ 350.000,00); ex discarica di Trecine nel Comune di Passignano sul Trasimeno (stralci fino ad ora finanziati per € 1.500.000,00);
- per gli “interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti”, per la quantificazione dell'onere si fa riferimento ad interventi analoghi realizzati e/o in corso di realizzazione, per stralci funzionali quali: siti orfani di cui D.G.R. n. 1133/2022 per un importo medio di circa € 500.000,00, siti di cui alla Misura M2C4 del PNRR per un importo medio di € 1.000.000 (D.G.R. 256/2023); caratterizzazione dei terreni per un importo medio di € 50.000,00. Inoltre, per la quantificazione dell'onere si deve tener conto anche del parametro “dimensione area oggetto di intervento” che può determinare significativi scostamenti in aumento.

Aree Naturali

- per gli “interventi di manutenzione delle aree protette”, la quantificazione si è basata sulla spesa storica annua sostenuta dalla Regione a valere sulle risorse del fondo ecotassa di cui all'art. 3 della L. n. 549/1995 (in media di € 200.000,00/anno).

ARPA

- per il funzionamento dell'ARPA, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. n. 549/1995, sulla base delle prestazioni ambientali si prevede un trasferimento annuale medio di € 500.000,00 da quantificare, di volta in volta, sulla base dei piani di attività e delle relazioni di cui alla L.R. n. 9/1998 e s.m.i.

Supporto alla Pianificazione

- per l'aggiornamento di “piani e programmi di settore” nonché per il supporto tecnico, attività di studio e analisi propedeutiche alla programmazione di settore, l'onere finanziario derivante è di natura pluriennale e non continuativa in quanto strettamente connesso al periodo di validità della pianificazione regionale (PREV, PREC, PREBO). A titolo esemplificativo si può richiamare la spesa storica sostenuta per lo studio sulla classificazione degli interventi di bonifica, o l'atlante geochimico dei valori di fondo naturali dei suoli, di circa 30.000,00 euro.

Comunicazione

- per le “iniziative e azioni di informazione, comunicazione ed educazione” funzionali all'attuazione del PREC (art. 10) e del PREV (art.9), le spese correnti preventivabili si quantificano in circa € 20.000,00 per l'attività a regia regionale, intesa come compartecipazione finanziaria a favore di enti pubblici, e, per l'attività a titolarità regionale, le spese possono riferirsi alla partecipazione ad eventi e/o fiere nazionali o comunitarie nonché alla realizzazione dei materiali, delle grafiche e dei mezzi di diffusione, quantificabili in circa 150.000,00 euro sulla base della spesa storica sostenuta per equivalenti iniziative realizzate in materia di rifiuti fino al 2020, nonché dai costi della comunicazione istituzionale attivata per altre tematiche regionali.

L'articolo 49 (Norma finanziaria) al comma 1 dispone l'imputazione nel Bilancio di previsione regionale del Fondo regionale per l'economia circolare nel quale ai sensi dell'articolo 47 affluiscono le Entrate di cui al presente Disegno di legge derivanti:

1. dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi disciplinato all'articolo 23. Dal 2028 tale tributo viene rideterminato secondo quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo 23 sostituendo i contenuti della l.r. n.30/1997 che viene abrogata a decorrere dalla medesima data.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il gettito previsto dalla legge regionale vigente nel Bilancio di previsione 2026-2028 è pari a euro 1.200.000,00 annui che, in conformità a quanto disposto all'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/1995, è destinato per il 5% a favore dei Comuni e per la restante parte iscritto in apposito Fondo destinato ad interventi in materia ambientale aventi le finalità indicate dalla medesima norma statale. A decorrere dal 2028 la quantificazione del tributo è stimata secondo quanto riportato nella relazione all'articolo 23 e nell'Allegato 1 ivi richiamato.

2. dal contributo ambientale di cui all'articolo 24 quantificato in euro 2.500.000,00 annui nella relazione al medesimo articolo 24.

3. dagli oneri istruttori versati alla Regione per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 7, del d.lgs. 152/2006 quantificati in euro 15.000,00 nella relazione all'articolo 4.

Il comma 2 dell'articolo 49 quantifica le entrate di cui al comma 1 per gli esercizi finanziari 2027-2028 del Bilancio di previsione 2026-2028 in euro 3.715.000,00 nell'esercizio 2027 ed euro 7.434.000,00 nel 2028. Tali entrate sono destinate al finanziamento delle spese previste nel presente DDL. In particolare, l'articolo 48 prevede il Piano annuale di destinazione del Fondo di economia circolare per la cui attuazione sono autorizzate al comma 3 dell'articolo 49 le spese per far fronte agli interventi annualmente previsti, quantificate nella relazione all'articolo 48.

La copertura finanziaria delle spese per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano annuale è assicurata dalle Entrate quantificate al comma 2 che per gli esercizi 2027 e 2028 comprendono anche l'entrata derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica già iscritta nel Bilancio 2026-2028 ai sensi della l.r. n. 30/1997, nella Parte Entrata al capitolo 0155_E per euro 1.200.000,00 e nella Parte Spesa accantonata per euro 1.140.000,00 al Fondo Ambiente (Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 06066_S) - in conformità a quanto disposto all'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995 - e destinata, per euro 60.000,00 ai Comuni (Missione 09, Programma 03, Titolo 1, capitolo 04816_S).

Per gli anni 2027 e 2028, la copertura finanziaria delle spese di cui al comma 3 è pertanto assicurata dalla riduzione degli stanziamenti già disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento della precedente autorizzazione di spesa per complessivi euro 1.200.000,00 e per la restante parte - pari a euro 2.515.000,00 nel 2027 e 6.234.000,00 nel 2028 - dalle maggiori entrate di cui al comma 1 come quantificate al comma 2.

Il comma 5 dell'articolo 49 dispone che l'impegno delle spese autorizzate al precedente comma 3 è subordinato al preventivo accertamento delle corrispondenti entrate.

Il comma 6 dispone l'imputazione nel Bilancio di previsione regionale delle eventuali sanzioni di cui all'articolo 23.

Il comma 7 dell'articolo 49 prevede il concorso al finanziamento della presente legge anche di eventuali Fondi statali e comunitari assegnati o riconosciuti alla Regione per le medesime finalità.

Il comma 8 dell'articolo 49 prevede che con legge di variazione o di approvazione del bilancio di previsione regionale le previsioni delle entrate di cui alla presente legge vengano adeguate sulla base dell'andamento effettivo delle stesse.

Inoltre, si rinvia ai medesimi provvedimenti di variazione o di approvazione del Bilancio regionale per una eventuale diversa ripartizione delle spese di cui al precedente comma 3 tra gli stanziamenti riconducibili ai diversi ambiti di intervento (Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, Programma 03 "Rifiuti" e Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"), nonché tra spese correnti e spese di investimento, fermo restando l'ammontare massimo della spesa complessiva autorizzata in ciascun esercizio. Tale disposizione consente di destinare le risorse complessivamente disponibili sulla base degli interventi programmati annualmente.

L'articolo 50 contiene la clausola valutativa che dà mandato alla Giunta regionale di trasmettere all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati raggiunti dalla presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo sono realizzate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 51 disciplina l'abrogazione di specifiche leggi regionali al fine di assicurare la piena operatività e la coerenza del nuovo quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate, tra cui l'abrogazione della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate"). L'abrogazione garantisce l'uniformità e l'aggiornamento della regolamentazione regionale, recependo eventuali modifiche normative nazionali o comunitarie e introducendo nuove strategie di gestione. Viene inoltre abrogata, a decorrere dall'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 23 comma 4, la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (concernente la "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi") in quanto il tributo cd. ecotassa viene disciplinato dall'articolo 23 della legge. Vengono inoltre abrogate alcune leggi regionali di settore non più applicate. Il comma 6 precisa che al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, i regolamenti, le linee guida e gli atti di indirizzo adottati in attuazione delle leggi regionali previgenti continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti attuativi e programmatici previsti dalla presente legge.

L'articolo 52 contiene disposizioni riguardanti l'entrata in vigore della nuova legge, in particolare stabilisce i termini per la costituzione di nuovi organismi e le regole transitorie per i procedimenti amministrativi in corso al momento dell'abrogazione della l.r. 11/2009.

Il comma 1 stabilisce i termini per la costituzione del Comitato tecnico scientifico per l'economia circolare di cui all'articolo 17 ed il Tavolo regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati, di cui all'articolo 45. Il comma 2 stabilisce che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina della Consulta per la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti, di cui all'articolo 16. Il comma 3 stabilisce che tutti i procedimenti previsti dalla l.r. 11/2009 in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sono portati a compimento secondo le disposizioni della L.R. 11/2009 stessa, ancorché abrogata. Il comma 4 stabilisce che il Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale (istituito dall'art. 12 della L.R. 11/2009) svolge le sue funzioni fino al compimento dei procedimenti in corso. Il comma 5 stabilisce che le modalità di determinazione del contributo ambientale di cui all'articolo 24 si applicano a partire dal 1° gennaio 2027. Infine, il comma 6 stabilisce che le disposizioni in materia di determinazione, liquidazione, sanzionamento e riscossione del tributo speciale di cui all'articolo 23 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028; fino a tale data continuano ad applicarsi, ai fini della liquidazione delle somme e del relativo contenzioso, le modalità e gli importi previsti dalla previgente legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, come pure i regolamenti attuativi.

L'articolo 53 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano dal 1 Gennaio 2027.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Riepilogo Effetti finanziari

	NORME	MORFOLOGIA	NATURA (C=CORRENTE;K=CAPITALE)	DISPOSIZIONE DDL	QUANTIFICAZIONE ENTRATA/SPESA			SALDO			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
ENTRATE	Art. 4 c. 1 lett. h)	RICORRENTE	C	Art. 47, c.1, c)	Proventi da spedizioni transfrontaliere di rifiuti	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100
	Art. 23	RICORRENTE	C	Art. 47, c.1, a)	Tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi (L. n. 549/1995)	1.200.000,00	4.919.000,00			3.719.000,00		TITOLO 1 TIPOLOGIA 0101	TITOLO 1 TIPOLOGIA 0101
	Art. 24	RICORRENTE	C	Art. 47, c.1, b)	Contributo ambientale	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		TITOLO 2 TIPOLOGIA 0103	TITOLO 2 TIPOLOGIA 0103
				totale entrata	0,00	3.715.000,00	7.434.000,00		2.515.000,00	6.234.000,00			
SPESA	Art. 48, c.2	RICORRENTE	C	Articolo 23, comma 13	Quota 5% del tributo speciale di cui alla L. 549/95 da destinare ai comuni sede di discarica e limitrofi (ex art. 13bis LR 30/97)	60.000,00	245.950,00		60.000,00	245.950,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 48, c.2	RICORRENTE	C	Art. 24, comma 4, lett. a)	Quota 80% del contributo ambientale da destinare ai Comuni sede di impianti e limitrofi (ex art. 41 LR 9/2009)	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 48, c.2	RICORRENTE	C	Art. 8, comma 2 Art. 24, comma 4, lett. b)	Quota 10% del contributo ambientale a favore di ARPA per lo svolgimento delle funzioni in materia ambientale (ex art. 9 c. 2 LR 9/2009)	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 48, c.2	RICORRENTE	C	Art. 24, comma 4, lett. c)	Quota 10% del contributo ambientale da destinare ad attività di studio, indagini merceologiche e ricerca di cui all'art. 30 del DDL	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 48, c.2	RICORRENTE	C	Art. 35, comma 1	funzioni di controllo e ispettive: formazione	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 48, c.2	RICORRENTE	C	Art. 35, comma 1	funzioni di controllo e ispettive: hardware	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 48, c.2	RICORRENTE	C	Art. 35, comma 1	funzioni di controllo e ispettive: abbonamenti riviste specialistiche	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 48, c.2	RICORRENTE	C	Art. 35, comma 1	funzioni di controllo e ispettive: acquisto auto	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 48, c.3	RICORRENTE	K	Art. 48, comma 3, lett.a), f) g) e h)	Sviluppo impiantistico e potenziamento per i Comuni che non raggiungono i target	100.000,00	2.500.000,00		100.000,00	2.500.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 2	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 2
	Art. 48, c.3	RICORRENTE			Interventi per la gestione post-mortem di discariche non più attive	100.000,00	450.000,00		100.000,00	450.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 2	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 2
	Art. 48, c.3	RICORRENTE			interventi di bonifica e messa in sicurezza	200.000,00	643.000,00		200.000,00	643.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 02 TITOLO 2	MISSIONE 09 PROGRAMMA 02 TITOLO 2
	Art. 48, c.3	RICORRENTE	C	Art. 48, comma 3, lett.b)	manutenzione delle aree naturali protette (compresi chironomidi)	200.000,00	250.000,00		200.000,00	250.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 05 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 05 TITOLO 1
	Art. 48, c.3	RICORRENTE	C	Art. 48, comma 3, lett.c)	Contributo per funzionamento ad ARPA per le funzioni di cui alla L.r. n. 9/1998 e all'art. 8 del DDL	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 02 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 02 TITOLO 1
	Art. 48, c.3	NON RICORRENTE	C	Art. 48, comma 3, lett.d)	Predisposizione e aggiornamenti dei programmi regionali		30.000,00			30.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 48, c.3	RICORRENTE	C	Art. 48, comma 3, lett.e)	comunicazione informazione educazione A REGIA	20.000,00	100.000,00		20.000,00	100.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 48, c.3				comunicazione informazione educazione A TITOLARITA'	20.000,00	200.050,00		20.000,00	200.050,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 49, c.4	RICORRENTE	C	Art. 49, c.4	riduzione precedente autorizzazioni di spesa l.r. n. 30/1997				-60.000,00	-60.000,00		MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
	Art. 49, c.4	RICORRENTE	C	Art. 49, c.4	riduzione precedente autorizzazioni di spesa l.r. n. 30/1997				-1.140.000,00	-1.140.000,00		MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 TITOLO 1
				totale spesa		3.715.000,00	7.434.000,00	0,00	2.515.000,00	6.234.000,00			
				SALDO NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Disegno di legge: “Norme a sostegno della transizione ecologica della gestione integrata dei rifiuti, dell’economia circolare e della bonifica delle aree inquinate”

TITOLO I
NORME GENERALI

CAPO I
Campo di applicazione

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme europee, disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonché la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche.

2. La presente legge disciplina in particolare:

- a) le competenze dei soggetti che esercitano poteri e funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani e di bonifica dei siti inquinati nei limiti delle previsioni costituzionali e legislative nazionali;
- b) gli strumenti della programmazione e pianificazione regionale nelle materie di cui alla lettera a);
- c) le misure a sostegno dell’economia circolare e le azioni di prevenzione della produzione di rifiuti nonché di progettazione ecocompatibile;
- d) l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attuazione della normativa europea, nazionale e regionale di settore, seguendo le migliori pratiche a livello nazionale ed europeo per la riduzione, il riuso e il recupero delle materie e l'uso efficiente delle risorse, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;

e) le risorse finanziarie e la loro destinazione per l'attuazione della presente legge;

f) la determinazione dei tributi e delle tariffe applicabili;

g) il sistema sanzionatorio;

h) le modalità di partecipazione, informazione ed educazione dei cittadini, nonché la promozione di studi e ricerche nelle materie di cui alle lettere a) e c);

i) gli strumenti sussidiari alla gestione dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti;

j) le azioni di vigilanza, controllo e i poteri sostitutivi;

k) la bonifica dei siti inquinati.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I Principi e finalità

Art. 2 (Principi)

1. La Regione riconosce che una corretta gestione dei rifiuti concorre a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, favorendo la transizione ecologica dall'economia lineare dello smaltimento all'economia circolare.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi dell'economia circolare, nonché i principi del "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (Do No Significant Harm), seguendo un paradigma rigenerativo per cui gli scarti derivanti dai processi di produzione e di consumo rientrano all'interno degli stessi, verso la tendenziale e progressiva eliminazione dello smaltimento dei rifiuti.

3. La Regione persegue la riduzione della dipendenza dalle materie prime attraverso l'economia circolare sviluppando nuove opportunità economiche nelle filiere del riciclo e nelle simbiosi industriali.

4. La Regione riconosce e pone alla base delle proprie azioni in materia di rifiuti la gerarchia delle priorità stabilita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e dall'articolo 179 del d.lgs. 152/2006, nel seguente ordine:

- a) prevenzione, quale insieme degli interventi volti a ridurre all'origine la produzione di rifiuti e il riutilizzo dei beni;
- b) preparazione per il riutilizzo, volta a favorire la riparazione di prodotti o componenti divenuti rifiuti;
- c) riciclaggio;
- d) recupero, con finalità diverse dal riciclo, compreso il recupero di energia;
- e) smaltimento, quale sistema residuale per i rifiuti non recuperabili.

5. La Regione riconosce il ciclo dei rifiuti come un preminente fatto sociale, che si

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sviluppa attraverso le relazioni e l'organizzazione comunitaria, in grado di incidere sul benessere e la coesione. Ritiene prioritario il contrasto allo spreco, in particolar modo quello alimentare e farmaceutico favorendo il consumo e la redistribuzione dei beni prima di diventare rifiuti.

6. La Regione riconosce che la prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre la dispersione degli inquinanti. Promuove modelli di produzione e di consumo innovativi per la progressiva eliminazione della plastica monouso, nonché della presenza di sostanze che hanno un grave impatto ambientale e sanitario, a partire dalle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) a catena lunga.

7. La Regione, nell'ambito dei propri documenti di programmazione, promuove l'estensione del ciclo di vita dei prodotti e il loro riutilizzo, anche attraverso la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, avvalendosi di imprese dell'economia sociale, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica, la ricostruzione, il rinnovo e, se del caso, la ridestinazione dei prodotti, come pure piattaforme di condivisione.

Art. 3
(Finalità)

1. La Regione riconosce la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti verso la circolarità integrale quale priorità strategica, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica ed economia circolare stabiliti dall'Unione Europea e dallo Stato nell'orizzonte temporale del 2050.

2. Ai fini della tutela dell'ambiente e del

contenimento del consumo delle risorse e ferma restando la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 4, la Regione, in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare, persegue prioritariamente le seguenti finalità:

- a) la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione di progetti di riparazione e riuso di beni a fine vita e la diffusione sul territorio dei centri di riuso, incentivando per la loro gestione il ruolo del volontariato e della cooperazione sociale;
- b) l'introduzione di sistemi di eco-fiscalità premianti le buone pratiche ambientali ed in particolare la tariffazione puntuale, demandando ai comuni la sua applicazione all'interno di criteri prestabiliti, come strumento finalizzato prioritariamente al contenimento ed alla riduzione della produzione pro-capite di rifiuti, nonché al potenziamento del riciclo tramite investimenti impiantistici, semplificazione amministrativa dei procedimenti ambientali e il miglioramento della qualità delle raccolte differenziate;
- c) la promozione di una corretta gestione delle frazioni organiche differenziate, diffondendo il compostaggio di prossimità, l'auto-compostaggio, il compostaggio locale e di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o isolate, emanando apposite linee guida e stipulando accordi volontari con le comunità e le associazioni interessate;
- d) l'innovazione tecnologica nella gestione del ciclo delle frazioni organiche, in particolare ai fini della produzione e reimmissione in rete del biometano prodotto e commercializzato quale carburante per autotrazione;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- e) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;
- f) lo sviluppo di impiantistica di riciclo e di recupero;
- g) la minimizzazione e residualità del conferimento dei rifiuti in discarica da riservare ai soli rifiuti non recuperabili;
- h) la progressiva eliminazione della dispersione di microplastiche nell'ambiente.

3. I soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.

4. L'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale è valutata attraverso il residual waste cap (RWC), in rapporto alla riduzione della produzione del rifiuto urbano residuo (RUR) in termini di peso annuo per abitante, alla qualità e quantità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, nonché alla quantità effettivamente riciclata ed a quella avviata a smaltimento in discarica.

CAPO II

Competenze e funzioni amministrative

Art. 4

(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le competenze previste dall'articolo 196 del d.lgs. 152/2006 e, in particolare:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) predispone, adotta ed aggiorna la Strategia regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, di cui all'articolo 9, nel rispetto di quanto previsto dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del d.lgs. 152/2006;
- b) predispone, adotta ed aggiorna il Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dell'economia circolare, di cui all'articolo 10, nel rispetto di quanto previsto dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del d.lgs. 152/2006, con i contenuti di cui all'articolo 199 dello stesso decreto;
- c) promuove interventi per ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le attività di prevenzione, e riutilizzo dei prodotti riciclo e recupero dei rifiuti, nel rispetto dei principi dell'economia circolare, anche attraverso la stipula di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati;
- d) provvede all'analisi, unitamente all'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) dell'Umbria delle complessive capacità del sistema impiantistico regionale di trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero di materia e smaltimento dei rifiuti e alla valutazione della eventuale necessità di potenziamento, tenuto conto delle capacità residue delle discariche, al fine di garantire un sistema omogeneo e coerente con gli obiettivi comunitari e nazionali di riciclo;
- e) favorisce la realizzazione e il completamento del sistema impiantistico e per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti nonché di recupero di materia al seguito di trattamento rifiuti;
- f) definisce i criteri per la

localizzazione e l'individuazione degli impianti di gestione dei rifiuti, al fine di perseguire il corretto e ottimale inserimento degli stessi sul territorio, prevenirne e contenerne i potenziali impatti negativi;

g) rilascia le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale;

h) esercita le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 194, comma 7, del d.lgs. 152/2006;

i) emette ordinanze contingibili e urgenti a norma dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006;

j) verifica la conformità del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), al Piano regionale di cui all'articolo 10, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1) raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 19 e di riduzione del RUR e dei conferimenti dei rifiuti urbani in discarica di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);

2) dotazione dell'offerta impiantistica ovvero della rete delle strutture a supporto della raccolta differenziata;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3) diffusione uniforme su tutto il territorio regionale dei sistemi di tariffazione puntuale che consentano la modulazione degli oneri a carico degli utenti in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

Art. 5

(Competenze delle province)

1. Le province esercitano le funzioni di cui all'articolo 197 del d.lgs. 152/2006.

2. Ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d), del d.lgs. 152/2006, le province individuano le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

3. Le province, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono avvalersi del supporto dell'ARPA, anche attraverso gli strumenti convenzionali previsti dall'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)).

4. Le province trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in merito alle attività svolte nell'anno precedente.

Art. 6

(Competenze dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dagli articoli 198 e 255 del d.lgs. 152/2006 e, in particolare, per quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del d.lgs. 152/2006, concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. I comuni svolgono altresì funzioni di controllo del corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti urbani ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio e provvedono alla promozione e conclusione di accordi con organismi pubblici e privati al fine di garantire una maggiore efficacia alle azioni e agli interventi volti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle aree e degli spazi urbani.

3. I comuni provvedono all'approvazione della realizzazione o adeguamento dei centri di raccolta in conformità con la normativa vigente in materia, nonché, nella redazione del Piano regolatore, parte operativa, all'individuazione delle aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti inerti, dimensionandole in proporzione alla quantità dei rifiuti prodotti. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi a quanto previsto nella progettazione degli interventi edilizi con riferimento all'individuazione degli spazi da destinare al conferimento da parte degli utenti dei rifiuti differenziati.

Art. 7

(Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI)
in materia di gestione integrata dei rifiuti
urbani)

1. L'AURI esercita le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani ad essa attribuite dalla l.r. 11/2013.

2. L'AURI elabora, approva ed aggiorna il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 11/2013 e la tariffa unica per il conferimento dei rifiuti di cui all'articolo 22.

Art. 8

(Funzioni dell'Agenzia regionale per la

protezione ambientale (ARPA))

1. L'ARPA, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui alla l.r. 9/1998 in materia ambientale, provvede:

a) alla gestione della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 189 del d.lgs. 152/2006;

b) alla raccolta dei dati, trasmessi entro il 28 febbraio di ogni anno dai comuni, dalle province, dall'AURI e dai gestori degli impianti, nonché di tutte le informazioni utili, per le attività di monitoraggio, assicurandone la disponibilità e fruibilità in modo sistematico e informatizzato ai soggetti istituzionali competenti;

c) alla realizzazione e alla gestione, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, di un sistema informativo di tutti i dati inerenti i rifiuti. Il sistema informativo deve contenere almeno le seguenti banche dati:

1) quadro conoscitivo della produzione e della gestione dei rifiuti speciali, nonché della loro movimentazione da e verso il territorio regionale;

2) anagrafe delle autorizzazioni e comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 211, 214, 214-ter, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;

3) archivio delle apparecchiature contenenti policlorobifenile (PCB) e delle altre particolari categorie di rifiuti di cui all'articolo 227 del d.lgs. 152/2006;

d) a trasmettere alla Giunta regionale un rapporto semestrale sulla gestione dei rifiuti urbani ed un rapporto annuale comprendente la stima dell'indice di riciclo, disaggregato per frazione merceologica, e la quantità di rifiuti urbani conferiti in discarica;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) ad assicurare, nell'ambito delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'articolo 11, lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, del medesimo articolo.

2. Per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 1 la Regione riconosce ad ARPA il contributo di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b).

CAPO III

Strumenti di pianificazione,
programmazione e gestione

Art. 9

(Strategia regionale di prevenzione della
produzione dei rifiuti)

1. La Giunta regionale approva la Strategia regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, di seguito denominata PREV, contenente le azioni volte a promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte e i relativi tempi di attuazione.

2. La PREV, declina le azioni di prevenzione in coerenza con le norme europee e nazionali di settore, nonché con il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del d.lgs. 152/2006, di cui le seguenti assumono particolare rilevanza:

- a) riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari, in attuazione della legge regionale 14 novembre 2017, n. 16 (Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici);
- b) dematerializzazione e transizione digitale della pubblica amministrazione e promozione della stessa nei settori privati;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- c) promozione dell'installazione di distributori per l'acqua naturale e frizzante in tutte le aree ed edifici pubblici;
- d) promozione della diffusione del commercio di prodotti sfusi e alla spina nella piccola e grande distribuzione organizzata o della possibilità del singolo consumatore di poter utilizzare contenitori propri riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare;
- e) promozione di iniziative commerciali basate sul vuoto a rendere;
- f) promozione e diffusione della home appliances sharing;
- g) diffondere le iniziative di riparazione come i cosiddetti "repair café";
- h) inserimento di criteri premiali nei bandi regionali per le imprese che condividono beni strumentali;
- i) promozione della diffusione di prodotti assorbenti personali riutilizzabili;
- j) aumento della durata del ciclo di vita dei beni di cui alla direttiva 2024/1799/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Testo rilevante ai fini del SEE), anche mediante incentivazione alla realizzazione di centri di riuso, alla riparazione e riutilizzo e il loro coordinamento con i centri di raccolta;
- k) attuazione della legge regionale 9 dicembre 2008, n. 18 (Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche) in particolar modo attraverso l'inserimento di clausole ambientali nei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bandi e nei capitolati pubblici;

l) promozione e sostegno dell'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'articolo 57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) emanati in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, n. 135 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione) e relativo Allegato;

m) diffusione della progettazione ecocompatibile che preveda l'utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;

n) promozione degli eventi ecosostenibili;

o) comunicazione istituzionale, strutturata sui vari target di riferimento della popolazione residente e non residente volta a promuovere l'adozione dei corretti comportamenti per prevenire la produzione dei rifiuti ed al contrasto allo spreco;

p) incentivazione/premialità delle singole utenze/cittadini a seguito adozione di "buone pratiche" attraverso i regolamenti comunali.

3. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla necessità di ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, definisce all'interno della PREV una specifica sezione dedicata alla

riduzione e superamento dell'uso delle plastiche monouso, che prevede:

- a) la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso in tutte le realtà pubbliche con manufatti riutilizzabili. Ove sussistano comprovate ragioni tecniche o igienico-sanitarie tali da impedire l'impiego di manufatti riutilizzabili, le realtà pubbliche procedono con l'impiego di manufatti riciclabili e compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002, da conferirsi con la frazione organica mediante raccolta differenziata;
- b) la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso nella somministrazione di cibi e bevande con manufatti riutilizzabili, ogni volta che è previsto il consumo al tavolo con servizio o in modalità self-service, limitando l'utilizzo di manufatti compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002 ai soli prodotti da asporto.

4. La PREV è adottata dalla Giunta regionale e trasmessa alla Commissione consiliare competente.

5. La PREV è aggiornata con periodicità triennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del suo aggiornamento.

Art. 10

(Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dell'economia circolare)

1. Il Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dell'economia circolare, di seguito denominato PREC, è lo strumento che definisce gli indirizzi e le politiche regionali di settore volti alla transizione ecologica della gestione del ciclo dei rifiuti. Il PREC comprende l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nel territorio ottimale di riferimento,

nonché le misure per migliorare l'efficacia ambientale dei processi di gestione verso un paradigma di circolarità e il massimo recupero di materia, in conformità e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006.

2. Al fine di dare attuazione ai principi dell'economia circolare e di sviluppare le filiere del riciclo e la verticalizzazione dei processi industriali delle materie prime seconde, il PREC contiene altresì:

- a) gli scenari e le proiezioni di transizione ecologica del ciclo dei rifiuti verso la tendenziale circolarità integrale al 2050;
- b) il sistema e la modalità di raccolta e intercettazione dei rifiuti, secondo le diverse tipologie e densità di insediamenti abitativi nonché la distribuzione dei centri di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del d.lgs. 152/2006;
- c) le misure volte a promuovere una corretta e qualitativa gestione delle frazioni differenziate organiche, diffondendo il compostaggio di prossimità, l'auto-compostaggio, il compostaggio locale e di comunità, a partire dalle utenze site nelle aree rurali, emanando apposite linee guida e stipulando accordi volontari con le comunità e le associazioni interessate;
- d) la distribuzione territoriale e le modalità di promozione di raccolte selettive attraverso gli eco-compattatori;
- e) la ricognizione dell'impiantistica di trattamento e selezione, riciclo e recupero presente nel territorio regionale corredata dei relativi dati, in particolar modo i livelli di efficienza di recupero di materia;
- f) la definizione dei fabbisogni della realizzazione di nuovi impianti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

partendo dall'analisi dell'indice di riciclo;

g) la definizione degli interventi necessari al miglioramento dell'impiantistica esistente volta ad aumentare l'efficienza di recupero di materia;

h) la dotazione impiantistica per la gestione della fase transitoria di smaltimento verso la circolarità integrale e dei relativi fabbisogni di chiusura del ciclo;

i) l'analisi di mercato, nel quadro regionale ed extraregionale, delle materie prime seconde;

j) le azioni da porre in essere per il sostegno alla verticalizzazione delle filiere manifatturiere dei prodotti realizzati con le materie prime seconde e la loro vendita sul mercato;

k) la definizione dei fabbisogni, corredati di relativi scenari, e delle dotazioni necessarie alla chiusura del ciclo;

l) i criteri per la localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, e la loro rappresentazione cartografica.

3. Ad integrazione dei contenuti di cui ai commi 1 e 2, il PREC può contenere:

a) indirizzi inerenti agli aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) la valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) la gestione di interventi di mutuo soccorso tra bacini diversi e/o tra impianti di recupero e smaltimento regionali;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) la predisposizione di piani di gestione dei rifiuti in caso di fermo impianti e di rinnovo e/o manutenzione degli stessi.

4. La proposta di PREC è preadottata dalla Giunta regionale, per l'avvio della fase preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), alla relativa fase di partecipazione, nonché all'acquisizione del parere dell'AURI, nel rispetto delle finalità e dei principi contenuti nel d.lgs. 152/2006. Conclusa la fase preliminare, il PREC è adottato dalla Giunta regionale e trasmesso all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

5. Il PREC, nonché le modifiche e gli aggiornamenti allo stesso, può essere approvato anche per stralci tematici ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

6. Costituiscono parte integrante del PREC il Piano regionale di Bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 41, nonché il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, ai sensi dell'articolo 199, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006.

7. Il PREC ha validità sessennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo.

8. Il PREC si conforma a quanto previsto nel Programma nazionale di cui all'articolo 198-bis del d.lgs. 152/2006 ed è coordinato con gli strumenti di programmazione e pianificazione di competenza regionale previsti dalle normative vigenti.

Art. 11

(Osservatorio regionale dei rifiuti)

1. È istituito l'Osservatorio regionale dei rifiuti presso l'ARPA, che ne coordina i lavori.

2. L'Osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai seguenti membri, esperti in materia di rifiuti:

- a) quattro designati dalla Giunta regionale;
- b) tre designati dall'ARPA di cui uno con funzioni di Presidente;
- c) due designati rispettivamente da ciascuna delle due province;
- d) due designati da AURI.

3. L'Osservatorio coordina le attività di monitoraggio e controllo sul sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica e validazione delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di gestione integrata con riferimento ad ogni singolo comune;
- b) verifica annuale delle quote percentuali di rifiuti intercettate attraverso le azioni di raccolta differenziata con riferimento ad ogni singolo comune;
- c) verifica trimestrale dei dati gestionali degli impianti per rifiuti urbani, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti urbani e speciali conferiti in discarica;
- d) verifica annuale dell'indice di riciclo e della percentuale di rifiuti urbani conferiti in discarica;
- e) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

correlati livelli di qualità dell'erogazione nonché degli impianti;
f) trasmissione di una relazione annuale da inviare alla Giunta regionale, entro il 30 giugno, relativa alle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);
g) supporto allo sviluppo delle azioni attuative del PREC, per quanto di competenza della Regione.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le modalità di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti di cui al presente articolo.

5. I componenti dell'Osservatorio non percepiscono alcun compenso, gettone, indennità o rimborsi comunque denominati per l'esercizio delle funzioni svolte.

CAPO IV**Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani****Art. 12**

(Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani persegue:

- a) la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
- b) l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata su tutto il territorio regionale che assicurino, secondo le specificità di ogni territorio, la migliore qualità dei rifiuti raccolti, secondo le migliori tecnologie disponibili;
- c) l'attivazione della tariffazione puntuale per tutti i comuni della Regione;
- d) il riciclaggio, la preparazione al riutilizzo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

4. Nel servizio di gestione di cui al comma 1, sono comprese anche attività accessorie, eventualmente opzionabili da parte dei comuni, quali il servizio di tariffazione e riscossione.

Art. 13

(Organizzazione territoriale e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. L'intero territorio regionale costituisce unico ambito territoriale ottimale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 196, comma 1, lettera g), e 200 del d.lgs. 152/2006, dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché della l.r. 11/2013.

2. Nell'unico ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei decreti ministeriali di cui all'articolo 195 del d.lgs. 152/2006, le tipologie di materiali da conferire e la loro immagine coordinata sono uniformati su

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tutto il territorio regionale secondo la norma UNI 11686/2017. Per le raccolte non codificate, salvo ulteriori aggiornamenti delle normative preordinate, i colori sono:

- a) viola: rifiuti tessili;
- b) rosso: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- c) bianco: materiali assorbenti.

3. Le funzioni di ente di governo d'ambito sono attribuite all'AURI e sono disciplinate dalla legge regionale di riferimento.

Art. 14

(Affidamento e schema-tipo di contratto di servizio)

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui all'articolo 12, è affidato in forma unitaria nell'intero ambito di cui all'articolo 13 comma 1 tra le seguenti modalità:

- a) individuazione di un operatore economico attraverso l'espletamento di una gara con procedure ad evidenza pubblica;
- b) costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con la partecipazione dei comuni o delle loro società partecipate di gestione dei rifiuti mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio;
- c) affidamento in house, nel rigoroso rispetto delle condizioni e degli oneri motivatori previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

2. I rapporti tra AURI ed il gestore del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi allo schema tipo definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e all'articolo 203 del d.lgs. 152/2006.

Art. 15

(Salvaguardia occupazionale)

1. Nell'ambito dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 14 si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali.

2. Fermo restando la possibilità per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 del d.lgs. 36/2023 e dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), per la gestione operativa dei centri di raccolta, dei centri di riuso o di singole attività di raccolta e trasporto e per l'effettuazione di attività connessa alle operazioni preliminari, all'avvio al recupero o allo smaltimento, sono utilizzati preferibilmente modelli organizzativi di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

amministrazione condivisa con i medesimi enti del Terzo settore che, in particolare, svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come definite dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

CAPO V

Simbiosi industriali e impianti per il recupero e smaltimento di rifiuti

Art. 16

(Comunità dell'economia circolare - CEC)

1. La Comunità dell'economia circolare (CEC) è un agglomerato o una filiera di unità produttive, industriali, agricole, commerciali o sociali tra di loro relazionate per contiguità fisica, di processo o consumo, con comune interesse di dare risposta ai propri fabbisogni di approvvigionamento o smaltimento, costituendo così un vantaggio reciproco attraverso la sostenibilità del processo produttivo e all'efficienza energetica dello stesso.

2. La CEC opera sinergicamente secondo un Patto per lo sviluppo, di durata quinquennale, che individua soluzioni organizzative, logistiche, impiantistiche e strutturali volte a ridurre l'impatto ambientale complessivo dell'agglomerato e generare efficienza di processo e di output anche attraverso l'implementazione di dinamiche di simbiosi industriale.

3. È istituito presso il Servizio regionale competente il registro delle CEC.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua e disciplina:

a) i criteri in base ai quali un

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- agglomerato o filiera possa definirsi idoneo ad essere trasformato in CEC;
- b) i contenuti minimi del Patto di cui al comma 2;
- c) la modalità di iscrizione al registro di cui al comma 3;
- d) le eventuali modalità di incentivazione.

Art. 17

(Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare)

1. Presso il Servizio regionale competente è costituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare, con i seguenti compiti:

- a) supportare la Giunta regionale nella promozione e lo sviluppo delle CEC di cui all'articolo 16 e dei relativi Patti;
- b) promuovere e supportare l'individuazione e la valorizzazione dei sottoprodotti da parte delle imprese, ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) formulare proposte alla Giunta regionale per la predisposizione e l'aggiornamento della PREV e del PREC;
- d) individuare le modalità tecnologiche e gli strumenti amministrativi per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione prevedendo le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;
- e) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;
- f) individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

previste dai CAM in conformità con quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lettera l);

g) individuare forme incentivanti per favorire la produzione e la compravendita di prodotti riciclati e riciclabili.

2. Il Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare è convocato almeno semestralmente, coordinato da ARPA e presieduto dagli assessori competenti in materia di economia circolare e sviluppo economico. La sua composizione e le sue modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare gli enti locali e altri soggetti interessati.

4. Ai componenti del Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte.

Art. 18

(Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti)

1. Gli impianti di trattamento, recupero e di smaltimento dei rifiuti sono realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del d.lgs. 152/2006 e, in mancanza delle stesse, delle relative BREFs.

2. I criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, individuati dal PREC, forniscono gli elementi per l'individuazione da parte

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle province delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

3. Nelle aree non idonee agli impianti di smaltimento, così come individuati dalle province, non possono essere autorizzati nuovi impianti ad esclusione di quelli finalizzati al recupero di materia.

4. Si applicano in ogni caso i principi di cui all'articolo 2, comma 2 ad ogni implementazione, aggiornamento o potenziamento della dotazione impiantistica esistente.

CAPO VI**Target di efficienza****Art. 19****(Raccolta differenziata e recupero)**

1. Al fine di rispettare le finalità della presente legge e la stabilità del ciclo regionale i comuni adottano le misure necessarie al raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata:

- a) 75 per cento al 2028;
- b) 80 per cento al 2030;
- c) 85 per cento al 2035.

2. Al fine di garantire l'effettivo recupero di materia volto allo sviluppo dell'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), le autorità competenti adottano le misure necessarie, nelle modalità definite dal PREC, per conseguire i seguenti obiettivi:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) 60 per cento entro il 2028;
- b) 65 per cento entro il 2030;
- c) 70 per cento entro il 2035.

3. L'ARPA garantisce, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, il monitoraggio della qualità del rifiuto raccolto tramite l'aggiornamento annuale dell'indice di riciclo e il monitoraggio della qualità della frazione organica verificando che la percentuale di materiali estranei sia al di sotto del 5 per cento.

4. A seguito del raggiungimento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale stabilisce con cadenza triennale obiettivi superiori.

Art. 20
(Residual waste cap)

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, l'AURI e i Comuni adottano le misure necessarie, contenute nella PREV e nel PREC al fine di:

- a) ridurre la produzione pro-capite di RUR a:
 - 1) 100 kg/ab/anno entro il 2030;
 - 2) 60 kg/ab/anno entro il 2035.

- b) al raggiungimento degli obiettivi comunitari per i conferimenti dei rifiuti urbani in discarica fissati al:
 - 1) 30 per cento dei rifiuti entro l'anno 2028;
 - 2) 20 per cento dei rifiuti entro l'anno 2030;
 - 3) 10 per cento di rifiuti entro l'anno 2035.

2. L'ARPA, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 8, garantisce il monitoraggio del rifiuto residuo e monitora la quantità di frazione organica

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'interno del RUR, verificando che la percentuale sia al di sotto del 10 per cento nonché i flussi di smaltimento in discarica.

3. La Giunta regionale stabilisce obiettivi intermedi annuali utili al raggiungimento dei target di cui al comma 1.

CAPO VII

Tariffe, tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, contributo
ambientale e sanzioni

Art. 21

(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e
per l'applicazione della tariffazione
puntuale)

1. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 è stabilita in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, lettere f) e h), della l. 205/2017.

2. I comuni, secondo quanto stabilito dal Testo Integrato dei Corrispettivi del Servizio di Gestione Rifiuti (TICSER), applicano la tariffazione puntuale tramite una delle seguenti modalità PAYT:

- a) con contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;
- b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti dei contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;
- c) con la misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;
- d) con la misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.

3. La parte variabile della tariffa è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti residuali misurata al fine di garantire la diretta applicazione del principio "chi inquina paga".

4. A prescindere dall'applicazione del sistema di tariffazione puntuale, nei nuovi contratti di gestione del servizio, è prevista la misurazione del rifiuto indifferenziato residuale attraverso le forme di riconoscimento:

- a) in via prioritaria del singolo utente costituito da famiglia o impresa;
- b) di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche, al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo.

5. Possono essere riconosciuti sconti sulla tariffa per il compostaggio domestico, di comunità e locale, per agevolare i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre buone pratiche ambientali e per casi e ragioni socio-sanitarie, disposte dai regolamenti comunali.

Art. 22

(Tariffa unica per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano)

1. La tariffa unica per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti è calcolata sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) predisposto, per il periodo di regolazione, da ARERA, nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento e delle

procedure di approvazione definite da ARERA.

2. La Giunta regionale stabilisce entro il 31 gennaio di ogni anno, con apposita delibera, le premialità e le penalità per i comuni sulla base del raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 20 comma 3.

3. Nel rispetto delle disposizioni dettate da ARERA i criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di cui al comma 1 sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base della tariffa media di conferimento agli impianti di piano, ponderata con i flussi programmati di rifiuti, e di un contributo incentivante, calcolato come quota percentuale della tariffa media di conferimento.

4. La tariffa di cui al comma 1 comprende in quota parte il contributo ambientale di cui all'articolo 24.

Art. 23

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. La Regione determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Soggetto passivo del tributo di cui al comma 1 è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

3. Il tributo è versato dai soggetti passivi alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

commisurato ai quantitativi conferiti in ciascun trimestre solare con l'obbligo di indicazione della causale.

4. A decorrere dall'anno 2028, l'ammontare del tributo di cui al comma 1 è fissato, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, nel modo seguente:

- a) euro 25,82 per rifiuti urbani;
- b) euro 25,82 per rifiuti speciali non pericolosi;
- c) euro 25,82 per rifiuti speciali pericolosi;
- d) euro 10,00 per fanghi palabili di rifiuti urbani e speciali;
- e) euro 5,00 per fanghi palabili di rifiuti speciali pericolosi;
- f) euro 10,00 per i rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati negli Allegati 2, 3 e 4 al decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996 (Ammontare dell'imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica).
- g) euro 10,00 per scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani;
- h) euro 25,82 per scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi.

5. Per i rifiuti di cui al comma 4 lettere b) e c) derivanti da imballaggi o scarti di processo provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali, agricole non altrimenti recuperabili il tributo si applica nella misura del 20 per cento dell'importo.

6. Ai rifiuti di cui al comma 4, lettera f) il tributo è applicato a seconda delle seguenti percentuali di recupero, a valle

di trattamento, certificate da ARPA per il pagamento del:

- a) 70 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 5 per cento;
- b) 60 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 10 per cento;
- c) 50 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 20 per cento;
- d) 40 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 30 per cento;
- e) 30 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 40 per cento;
- f) 25 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 50 per cento;
- g) 20 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 60 per cento;
- h) 15 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 70 per cento;
- i) 10 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale all'80 per cento.

7. Sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 205 comma 3-bis del d.lgs. 152/2006 i rifiuti di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), prodotti dai comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata nazionali nelle percentuali appresso indicate:

- a) maggiore del 65 per cento e fino al 75 per cento: tributo ridotto del 30 per cento;
- b) maggiore al 75 per cento e fino all'80 per cento: tributo ridotto del 40 per cento;
- c) maggiore all'80 per cento e fino

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'85 per cento: tributo ridotto del 50 per cento;

d) maggiore all'85 per cento e fino al 90 per cento: tributo ridotto del 60 per cento;

e) maggiore al 90 per cento: tributo ridotto del 70 per cento.

8. Le riduzioni del tributo previste dai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che in Umbria, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:

a) stoccaggio come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 152/2006;

b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.

9. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.

10. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti passivi devono produrre una formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:

a) denominazione, sede, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta e generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica regolarmente autorizzata;

c) quantità annuali complessive dei rifiuti conferiti, distinti per ciascuna

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tipologia di rifiuto, indicando, altresì, il trimestre dell'avvenuto conferimento in discarica o nell'impianto di incenerimento;

d) quantità annuali di fanghi conferiti, distinti per settore produttivo di provenienza;

e) indicazione specifica di tutti i versamenti trimestrali effettuati nell'anno di riferimento.

11. Le funzioni relative all'accertamento e alla riscossione del tributo nonché del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono esercitate dalla Regione.

12. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalla Regione che ne gestisce anche le eventuali relative istanze di rimborso.

13. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 27 della l. 549/1995, il 5 per cento delle risorse accertate annualmente dalla Regione derivanti dall'applicazione del tributo speciale di cui al comma 1 è destinato ai comuni ove sono ubicate le discariche ed ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo 3, comma 27 della l. 549/1995 secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 6.

14. Al fine del rispetto del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni. A decorrere dalla data di efficace abrogazione del citato decreto, stabilita al 1° gennaio 2027 dall'articolo 101 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), il presente richiamo si intende riferito alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 38 del d.lgs. 173/2024;

b) per violazioni diverse da quelle previste alla lettera a), compresa l'irregolare o l'omessa dichiarazione di cui al comma 11, si applicano le sanzioni previste all'articolo 3, comma 31, della l. 549/1995, così come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni.

15. Le violazioni della presente legge sono constatate dai soggetti e con le modalità indicate all'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, che ne redigono apposito verbale che dovrà essere trasmesso con tempestività alla Regione, che accertata la violazione, la contesta al trasgressore con avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario responsabile per l'organizzazione e la gestione del tributo, con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

violazione con l'invito al pagamento è notificata all'interessato a mezzo PEC. Nel caso in cui dagli atti di ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuate d'ufficio.

16. Nei casi in cui, in sede di verifica, non sia possibile rilevare l'esatta quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati nel periodo di riferimento delle registrazioni, il tributo è commisurato alla quantità complessiva dei rifiuti presenti in discarica. La determinazione del quantitativo complessivo è rimessa a specifica stima peritale, immediatamente disposta dalla Regione con onere a carico del gestore a seguito di definitivo accertamento dell'inadempimento.

17. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione, sia per il contenzioso tributario che amministrativo, si procede alla riscossione coattiva con le maggiorazioni e le sanzioni previste. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in conformità con quanto disposto dall'articolo 3 della legge 549/1995 e dalle specifiche leggi regionali di attuazione.

Art. 24
(Contributo ambientale)

1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale in relazione agli impatti derivanti dalla presenza nel territorio regionale di impianti di smaltimento e di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

recupero di rifiuti nonché le funzioni di sorveglianza ambientale è istituito il contributo ambientale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dai titolari degli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui all'articolo 22, comma 1, alla Regione, nella misura del 3,5 per cento della tariffa di conferimento di cui al medesimo articolo 22.

3. L'importo del contributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.

4. La Regione destina le risorse accertate annualmente:

a) per l'80 per cento ai comuni sede degli impianti di cui al comma 1 per il superamento del disagio ambientale connesso alla presenza degli stessi;

b) fino al massimo del 10 per cento ad ARPA per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8 della presente legge, da determinarsi sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g) della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) e s.m.i.;

c) la restante quota è destinata al finanziamento del Piano di cui al successivo articolo 48, comma 2, con priorità per le attività di studio e ricerca di cui all'articolo 30.

5. Le risorse di cui al comma 4, nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, comma 13 sono ripartite dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, attraverso il Piano annuale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di destinazione del Fondo di economia circolare di cui all'articolo 48.

6. le risorse di cui alla lettera a) del precedente comma 4 e dell'articolo 23, comma 13 sono ripartite, a favore dei comuni territorialmente interessati con i seguenti criteri:

a) nei casi in cui la discarica o l'impianto, nonché l'area circostante per un massimo di 2 km interessa un unico territorio comunale, la quota è destinata interamente al comune interessato;

b) nei casi in cui la discarica o l'impianto, nonché l'area circostante per un massimo di 3 km interessa il territorio di più comuni, la quota è così ripartita:

1) 40 per cento a favore di tutti i comuni interessati, da ripartire proporzionalmente in funzione della superficie dell'area interessata, della popolazione residente nella medesima area nonché della lunghezza della viabilità asservita;

2) 60 per cento a favore del comune ove è ubicata la discarica o l'impianto. Tale quota è cumulata a quella di cui al punto 1).

7. La Giunta regionale comunica ai comuni interessati l'importo delle risorse ripartite di cui al precedente comma 6 richiedendo agli stessi, ai fini dell'assegnazione delle risorse medesime, la presentazione, entro i termini fissati dalla Giunta, di idonei programmi o progetti, anche in forma associata, aventi le seguenti finalità:

- a) agevolazioni tariffarie degli utenti;
- b) tutela igienico-sanitaria dei residenti;
- c) progetti di landfill mining;
- d) controllo e monitoraggio sanitario e ambientale;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- e) rigenerazione ambientale del territorio interessato;
- f) manutenzione delle strade e interventi sulla viabilità nelle strade di interesse e di accesso agli impianti;
- g) progetti dimostrativi di prevenzione e/o di corretta gestione dei rifiuti.

8. Le risorse sono concesse ai comuni sulla base dei programmi o progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di erogazione e rendicontazione degli stessi.

Art. 25 (Divieti e sanzioni)

1. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 qualora non rispettino le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dall'articolo 198, comma 2, del d.lgs. 152/2006. I comuni provvedono alla irrogazione ed alla riscossione della sanzione.

2. I funzionari incaricati della vigilanza ivi compreso il personale del gestore del servizio di raccolta differenziata accertano il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, indifferenziato e di compostaggio domestico della frazione organica.

CAPO VIII

Partecipazione, informazione, educazione e ricerca

Art. 26 (Consulta regionale per la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti)

1. È istituita presso la Giunta regionale la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Consulta regionale per la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) con una delegazione regionale attiva;
- c) un rappresentante designato rispettivamente da ognuna delle associazioni sindacali confederali;
- d) un rappresentante designato rispettivamente da ognuna delle associazioni di categoria più rappresentative;
- e) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni di tutela dei consumatori;
- f) quindici rappresentanti designati dai comitati spontanei territoriali ambientalisti;
- g) un rappresentante di ARPA Umbria;
- h) un rappresentante di AURI;
- i) dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di economia circolare e transizione ecologica, o loro delegati.

3. La Consulta svolge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

regionale, le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri, ove richiesti, sulle proposte di leggi e regolamenti regionali e sugli atti amministrativi di carattere generale della Giunta regionale o delle amministrazioni locali concernenti l'economia circolare;
- b) favorisce i processi di facilitazione e informazione pubblica per prevenire e comporre i conflitti ambientali sul territorio;
- c) valuta le politiche regionali e la qualità dei servizi, proponendo le necessarie misure correttive volte al miglioramento continuo delle stesse;
- d) svolge indagini conoscitive, anche attraverso sopralluoghi e audizioni.

4. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione il funzionamento della Consulta, nonché la frequenza con cui essa si riunisce, con cadenza almeno semestrale.

5. Acquisiti ed elaborati i dati contenuti nelle indagini di cui al comma 3 lettera d), sviluppa percorsi pubblici di ascolto e condivisione al fine di garantire la più ampia partecipazione, anche avvalendosi di piattaforme digitali, per misurare il grado di soddisfacimento dei bisogni e delle necessità di cittadini e imprese nonché della percezione dell'impatto della presenza degli impianti di cui all'articolo 18. La fase partecipativa include anche le fasce d'età dall'infanzia fino al compimento della maggiore età e rimuove ogni potenziale ostacolo all'esercizio del diritto delle persone con disabilità.

6. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non dà diritto al percepimento di alcun compenso, gettone o indennità.

Art. 27**(Informazione al cittadino)**

1. La Regione, in coerenza con i principi definiti nella Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, promuove e garantisce la massima diffusione e accessibilità dei dati e delle informazioni sulle materie oggetto della presente legge.

2. La pubblicazione dei dati è garantita secondo i criteri di accesso open data e in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

Art. 28**(Educazione)**

1. La Regione e l'ARPA, in collaborazione con le province, i comuni e l'AURI, curano la diffusione di informazioni relative ai corretti comportamenti, agli stili di vita e alle buone pratiche di prevenzione dei rifiuti.

2. La Regione, con l'ausilio di ARPA, promuove la diffusione dei concetti fondamentali dell'economia circolare, della prevenzione e della gestione sostenibile dei rifiuti, all'interno degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado siti sul territorio regionale:

a) attraverso la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo in forma multilingue;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) sostenendo e coadiuvando le scuole nella programmazione di visite didattiche all'interno dei centri di riciclo, del riuso e degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento;
- c) attraverso altre iniziative a sostegno della promozione di un'economia di tipo circolare.

3. La Regione invita tutti gli Istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, in occasione della Giornata internazionale rifiuti zero che si celebra il 30 marzo di ogni anno, a svolgere attività per sensibilizzare e educare gli studenti al tema del riuso e del riciclo, a sostegno di un'economia di tipo circolare.

4. La Giunta regionale redige un Piano di comunicazione ed informazione al cittadino, volto ad assicurare l'accessibilità dei dati anche in forma sintetica, semplificata e multilingue nonché l'unitarietà di indirizzo dell'informazione in merito alle buone pratiche ed i corretti comportamenti e stili di vita individuali per la buona riuscita della gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti.

Art. 29
(Volontariato)

1. La Regione promuove il protagonismo del volontariato ambientale nelle attività di segnalazione di abbandono di rifiuti nonché nelle iniziative di pulizia da rifiuti e altri di vario genere abbandonati nell'ambiente.

2. Al termine delle iniziative di pulizia collettiva di cui al comma 1 svolte dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in aree pubbliche naturali e urbane, previo accordo o comunicazione al comune territorialmente competente e al gestore del servizio, i centri di raccolta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sono tenuti ad accogliere i materiali conferiti, opportunamente differenziati, nei limiti della capacità ricettiva delle strutture e in conformità alle norme vigenti.

3. La Regione promuove iniziative di raccolta delle plastiche abbandonate nel reticolo idrografico, nei fiumi e nei laghi, con un accordo di filiera specifico dedicato alle associazioni dei pescatori. Promuove, inoltre, analoghe iniziative con le associazioni venatorie per ciò che concerne i rifiuti abbandonati nelle aree di caccia.

Art. 30

(Iniziative di studio e ricerche)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto di ARPA, ai fini dell'attuazione della presente legge, può promuovere e sostenere iniziative di studio e ricerche di carattere innovativo con le seguenti finalità:

- a) progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili nel quadro di riferimento del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);
- b) analisi della composizione merceologica dei rifiuti urbani al fine intercettare quanta più possibile materia differenziabile e ridurre il flusso di rifiuti indifferenziati;
- c) definizione di sistemi integrati di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti di imballaggio;
- d) miglioramento dei processi e delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- tecnologie di recupero di materia;
- e) favorire l'upcycling dei materiali e il loro posizionamento sul mercato come materie prime seconde nonché la verticalizzazione di processo;
- f) definizione e supporto a progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella presente legge;
- g) rigenerazione delle matrici ambientali dalla presenza di inquinanti derivanti dalla dispersione di rifiuti;
- h) landfill mining delle discariche.

2. La Regione promuove ricerca e sviluppo dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e dei distretti ecosostenibili.

CAPO IX

Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali

Art. 31

(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

2. La gestione dei rifiuti speciali è improntata ai principi e persegue le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

3. La Regione per le finalità di cui al comma 2, promuove:

- a) la realizzazione di accordi per incoraggiare le imprese all'applicazione di tecniche industriali volte alla minimizzazione degli scarti ed al reinserimento degli stessi nel ciclo produttivo;
- b) la ricerca di metodi e tecnologie finalizzate alla progettazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ecocompatibile dei prodotti che diventeranno rifiuti speciali;

c) la ricerca e la sperimentazione di nuove modalità per riutilizzare beni e recuperare i rifiuti speciali;

d) forme di collaborazione tra i soggetti interessati in modo tale da incoraggiare il mercato del riuso e del recupero, anche prevedendo la realizzazione di servizi informativi che mettano in comunicazione domanda ed offerta;

e) l'attività di comunicazione e informazione sulla corretta gestione dei rifiuti speciali.

4. Il PREC di cui all'articolo 10 definisce le eventuali integrazioni tra il sistema di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e quello dei rifiuti urbani per gli impianti previsti dal Piano stesso, al fine di garantire l'autosufficienza regionale del trattamento dei rifiuti urbani.

5. La Regione, in coerenza con gli obiettivi di economia circolare del PREC, disincentiva in via generale il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali, promuovendo l'adozione di criteri tecnici ed economici volti a favorire prioritariamente il recupero di materia.

Art. 32

(Particolari categorie di rifiuti speciali)

1. Il PREC definisce gli aspetti organizzativi del riciclo, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti speciali, le necessità impiantistiche di riferimento e le relative potenzialità.

2. Il PREC definisce altresì gli indirizzi per la gestione di particolari categorie di rifiuti speciali individuate nello stesso. La Giunta regionale può adottare linee guida per garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali e la tutela ambientale al fine di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

promuovere e favorire accordi di programma con i diversi soggetti interessati nel rigoroso rispetto della normativa tecnica statale vigente.

Art. 33 (Rifiuti ospedalieri)

1. Le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria adottano, in forma integrata, le necessarie misure organizzative e le dotazioni impiantistiche volte alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni previsti dalla normativa statale vigente.

2. A valle del processo di sterilizzazione, effettuato in conformità all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179) tali rifiuti sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

CAPO X Vigilanza, controllo e potere sostitutivo

Art. 34 (Ordinanze contingibili e urgenti)

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia e il Sindaco emettono, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 191 del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.

Art. 35 (Vigilanza e controllo)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge, sulle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal PREC di cui all'articolo 10.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione può avvalersi di ARPA e dei corpi di polizia provinciale nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali.

3. Il personale incaricato di svolgere le funzioni di cui al comma 1 può ispezionare, in qualsiasi momento, gli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle modalità previste dalle autorizzazioni ambientali vigenti e della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 36

(Poteri sostitutivi della Regione)

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).

2. La Regione esercita poteri sostitutivi nei confronti dell'AURI secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2013.

TITOLO III BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI CONTAMINATI

CAPO I

Principi e finalità

Art. 37

(Principi)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell'area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti.

2. Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, nel rispetto di quanto disposto all'Allegato 3 al Titolo V della Parte quarta del d.lgs. 152/2006 e all'Allegato 4 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 marzo 2019, n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), si privilegia, ove possibile, l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di risanamento che soddisfano criteri di economia circolare e sostenibilità, inclusi il biorimedio e il fitorimedio, nonché l'impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e l'utilizzo di tecniche che riducono al minimo la movimentazione e il trasferimento di materia.

CAPO II**Bonifica e ripristino ambientale****Art. 38****(Funzioni della Regione)**

1. In materia di siti contaminati la Regione:

a) disciplina con apposito piano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'articolo 239, comma 3, del d.lgs.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

152/2006;

b) esercita le funzioni assegnate dall'articolo 242 del d.lgs. 152/2006;

c) realizza d'ufficio gli interventi di cui all'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 nel caso in cui il comune territorialmente competente non provveda e secondo l'ordine di priorità fissato dal Piano regionale per la bonifica dei siti inquinati;

d) predispone l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 251 del d.lgs. 152/2006;

e) stipula l'intesa per accordi di programma per i progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252-bis del d.lgs. 152/2006.

2. Le attività di indagine e gli interventi di cui alla presente legge sono svolti nel rispetto delle Linee guida emanate dall'ISPRA e delle Linee guida regionali di cui all'articolo 39.

Art. 39

(Linee guida in materia di bonifica dei siti inquinati)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, aggiorna le Linee guida regionali in materia di bonifica di siti inquinati che regolamentano i procedimenti di bonifica previsti dalle vigenti normative in materia.

2. Nelle Linee guida di cui al comma 1, sono inoltre regolamentati:

a) i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e contributi ai comuni per gli interventi di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bonifica di interesse pubblico o eseguiti in danno;

b) la gestione delle garanzie finanziarie, ai sensi dell'articolo 242, commi 7 e 7-bis del d.lgs. 152/2006, per gli interventi eseguiti dai privati;

c) le comunicazioni che i soggetti coinvolti devono trasmettere agli enti nelle varie fasi del procedimento tramite la predisposizione di apposita modulistica, da rendere disponibile anche in formato elettronico nel sito istituzionale della Regione Umbria.

3. Le Linee guida regionali sono aggiornate o integrate ogni qualvolta intervengano modifiche delle normative in materia di bonifica dei siti contaminati.

Art. 40

(Sistema informativo per la gestione della banca dati interoperabile dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale)

1. In attuazione dell'articolo 251 del d.lgs. 152/2006, è istituito un sistema informativo per la gestione della banca dati interoperabile dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale della Regione Umbria, (Sistema Informativo Geografico Siti Contaminati della Regione Umbria, di seguito denominato SISC), che comprende le sezioni di seguito indicate:

a) i siti per i quali non è stata ancora effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione. In tale sezione sono indicati:

1) i siti su cui si è svolta attività

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

potenzialmente contaminante, oggetto di censimento di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f);

2) i siti oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

b) i siti potenzialmente contaminati per i quali è stata effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee o materiali che ha accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). In questa sezione sono indicati:

1) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti delle CSC ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006 o situazioni di particolare criticità verificate dagli organi di vigilanza e in attesa della conferma degli accertamenti di legge;

2) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti delle CSC ai sensi dell'articolo 245 del d.lgs. 152/2006;

3) i siti potenzialmente contaminati, per i quali sia accertato da parte di una pubblica amministrazione il superamento delle CSC ai sensi dell'articolo 244, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

4) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inclusione nelle perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) e siti di bonifica di interesse regionale (SIR-ex SIN);

5) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inserimento nel Piano o con procedimento attivato ai sensi del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni);

c) i siti soggetti ad interventi di bonifica ove sono indicati:

1) i siti contaminati per i quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a seguito del procedimento di cui all'articolo 242, commi 4, 5, 6, 7, e di cui all'articolo 249 del d.lgs. 152/2006;

2) i siti per i quali sia attivato un procedimento ai sensi dell'articolo 242-bis del d.lgs. 152/2006;

d) i siti con procedimento da cui risulti che non vi sia necessità di intervento, ai sensi dell'articolo 242 comma 2, del d.lgs. 152/2006 o con procedimento di bonifica concluso, con certificazione ai sensi dell'articolo 248 del d.lgs. 152/2006, con indicazioni di eventuali vincoli d'uso.

2. La banca dati SISC costituisce l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica di cui all'articolo 251, comma 1 del d.lgs. 152/2006 che identifica:

a) l'elenco dei siti soggetti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006.

3. La banca dati SISC gestisce i dati amministrativi tecnici e geografici e condivide i dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), ed in particolare popola la banca dati nazionale per i siti contaminati denominata MOSAICO.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti, i criteri, le modalità per la gestione della banca dati SISC, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi.

5. Con la medesima deliberazione di cui al comma 4, sono altresì individuate le modalità di inserimento dei dati da parte dei soggetti obbligati e interessati cui compete l'intervento di bonifica. L'inserimento nella banca da parte dei suddetti soggetti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.

6. La banca dati SISC costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per la predisposizione del Piano regionale di Bonifica dei siti contaminati, di cui all'articolo 41 ed è strumento fondamentale per una gestione omogenea e d'insieme su scala regionale degli aspetti di natura tecnica, amministrativa e finanziaria connessi alle aree contaminate.

Art. 41

(Piano regionale di Bonifica dei siti contaminati)

1. Il Piano regionale di Bonifica dei siti contaminati, di seguito denominato

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PREBO, è predisposto sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati SISC di cui all'articolo 40 comma 1 e contiene in particolare:

- a) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- b) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ISPRA;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- f) l'individuazione e il censimento dei siti su cui sono svolte attività potenzialmente contaminanti, sia per processi produttivi svolti, sia per i materiali impiegati, ivi incluse le attività a rischio rilevante;
- g) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica disponendo nuove strategie nel caso in cui determinate azioni previste non siano state attuate.

2. Il PREBO contiene inoltre le azioni idonee ad attuare la normativa di settore, con particolare riferimento alle procedure previste per l'esecuzione delle attività di bonifica e per la valorizzazione ambientale e urbanistica delle aree contaminate.

3. Il PREBO altresì:

- a) contiene le azioni tese al recupero di aree contaminate da parte di soggetti non responsabili della contaminazione, favorendo l'integrazione tra interventi di bonifica e di riqualificazione urbanistica,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

introducendo strumenti premiali per incentivare la restituzione dei siti contaminati alla comunità;

b) descrive le strategie regionali per affrontare le situazioni di inquinamento diffuso, in conformità alle previsioni dell'articolo 239 del d.lgs. 152/2006;

c) fornisce supporto agli enti locali attraverso azioni di indirizzo, coordinamento e standardizzazione nella modalità di gestione dei procedimenti di bonifica;

d) promuove l'innovazione tecnologica e l'applicazione di tecniche di bonifica sostenibili sotto il profilo ambientale con particolare riferimento alla riduzione della movimentazione e della produzione di rifiuti e agli interventi realizzati con fondi pubblici.

Art. 42

(Atlante regionale dei Valori di Fondo
Naturale dei suoli e delle acque
sotterranee)

1. La Giunta regionale approva l'Atlante regionale dei Valori di Fondo Naturale dei suoli e delle acque sotterranee, di seguito denominato Atlante regionale, quale strumento a disposizione di enti pubblici, operatori del settore e singoli soggetti interessati coinvolti nei procedimenti di bonifica, per le finalità di cui agli articoli 242, comma 13-ter e 242-ter, comma 4-bis del d.lgs. 152/2006, all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 46/2019.

2. L'Atlante regionale di cui al comma 1 è realizzato in collaborazione con ARPA, Università o altri Enti di Ricerca ed è finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche geochimiche delle matrici ambientali del territorio regionale sulla base delle linee guida nazionali del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e dell'ISPRA.

3. Per le aree interessate da fenomeni antropici che abbiano determinato il superamento di una o più CSC, oltre ai valori di fondo naturale, nell'Atlante regionale possono essere definiti i valori di fondo antropico.

4. L'Atlante regionale rappresenta elemento conoscitivo per la definizione dei valori di CSC nell'ambito del SISC di cui all'articolo 40.

Art. 43

(Piano regionale per la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 239, comma 3, del d.lgs.152/2006, approva il Piano regionale per la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, predisposto in collaborazione con ARPA.

2. Sono fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di SIN.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Fermo restando il coordinamento con gli altri piani di settore sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i casi di inquinamento da attività agricole che determinano contaminazione da nitrati o fitosanitari, regolati dalle relative norme di settore (Piano delle aree vulnerabili ai Nitrati).

Art. 44

(Accertamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso e aggiornamento del Piano)

1. La potenziale esistenza di un'area interessata da inquinamento diffuso è segnalata dalle province al Servizio regionale competente, a seguito delle indagini svolte dalla stessa con il supporto di ARPA nell'esercizio delle loro funzioni.

2. La segnalazione di cui al comma 1 comprende una relazione avente i seguenti contenuti minimi:

- a) quadro conoscitivo, corredato da cartografie, che evidenzia le matrici ambientali interessate, la tipologia di inquinanti rilevati, i superamenti delle CSC, l'inquadramento idrogeologico dell'area, il periodo a cui si riferiscono i dati esistenti e le fonti informative;
- b) prima indicazione dell'areale interessato dal potenziale inquinamento diffuso, comprensivo degli esiti analitici disponibili, del censimento dei punti di prelievo delle acque sotterranee e dell'individuazione cartografica dei potenziali bersagli della contaminazione;
- c) eventuale analisi della distribuzione spaziale e temporale dei dati esistenti.

3. Il Servizio regionale competente

procede alla verifica di completezza formale della documentazione allegata alla segnalazione di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di esito positivo della verifica di completezza di cui al comma 3, il Servizio regionale competente avvia il procedimento per l'area caratterizzata da potenziale inquinamento diffuso e attiva il Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso di cui all'articolo 45 al fine di accertare la presenza o meno di inquinamento diffuso nell'area. In caso di inquinamento diffuso accertato, il Tavolo tecnico elabora una proposta di perimetrazione dell'area interessata da inquinamento diffuso e redige il Programma di gestione dell'inquinamento diffuso relativo all'area indagata.

5. La proposta di perimetrazione di cui al comma 4 è approvata con deliberazione della Giunta regionale. La proposta di Programma di gestione dell'inquinamento diffuso è approvata con determinazione dirigenziale del dirigente del Servizio regionale competente.

6. La procedura per l'individuazione, la perimetrazione e la successiva gestione delle aree contaminate da inquinamento diffuso prevede le seguenti attività svolte nell'ambito del Tavolo tecnico:

- a) caratterizzazione e perimetrazione dell'area ad inquinamento diffuso;
- b) determinazione del valore di fondo naturale (VFN) e del valore di fondo antropico (VFA);
- c) definizione del modello concettuale preliminare;
- d) integrazione del modello concettuale e delimitazione definitiva dell'estensione dell'area ad inquinamento diffuso;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- e) valutazione dei rischi ambientali e sanitari;
- f) definizione degli obiettivi del Programma di gestione dell'area ad inquinamento diffuso;
- g) valutazione e programmazione degli interventi di risanamento a breve, medio e lungo termine;
- h) comunicazione delle attività del Tavolo tecnico e del rischio potenziale, sanitario e ambientale, sulla base di un piano istituzionale che accompagni le varie fasi del procedimento, in relazione agli studi e agli interventi effettuati o progettati;
- i) prima applicazione di eventuali misure di emergenza o di prescrizioni ai fini della tutela ambientale o della salute pubblica;
- j) elaborazione del Programma di gestione dell'inquinamento diffuso, comprensivo del relativo piano di monitoraggio, approvato con determinazione dirigenziale;
- k) attuazione degli interventi di mitigazione o di bonifica del rischio ambientale e sanitario previsti dal Programma di gestione;
- l) azioni di monitoraggio idonee a prevenire il rischio di ulteriori contaminazioni.

7. Le aree riconosciute ad inquinamento diffuso costituiscono aggiornamento del Piano regionale per la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, che ricomprende la ricognizione delle aree con inquinamento diffuso accertato, perimetrate con deliberazione regionale, e l'elenco delle aree con inquinamento diffuso in corso di accertamento.

Art. 45

(Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso)

1. È istituito il Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso, di seguito denominato Tavolo tecnico, quale organismo consultivo della Giunta regionale con l'obiettivo di coordinare la procedura tecnico/amministrativa per l'individuazione, la perimetrazione e la successiva gestione delle aree contaminate da inquinamento diffuso.

2. Il Tavolo tecnico provvede al coordinamento delle attività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, alla condivisione delle scelte, all'individuazione delle attività da sviluppare e delle modalità di realizzazione delle stesse e alla valutazione dei risultati. In particolare, ha il compito di:

- a) accertare la reale presenza di inquinamento diffuso per l'area interessata ai sensi dell'articolo 44, comma 4;
- b) elaborare la proposta del Programma di gestione dell'inquinamento diffuso dell'area caratterizzata da inquinamento diffuso.

3. Partecipano al Tavolo tecnico i seguenti soggetti:

- a) il dirigente del Servizio regionale competente nella materia di bonifica dei siti inquinati o suo delegato;
- b) un rappresentante tecnico della provincia interessata;
- c) un rappresentante tecnico dei comuni o delle unioni di comuni interessati;
- d) un rappresentante di ARPA;
- e) un rappresentante tecnico dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente interessata.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. Ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati dagli interventi, possono essere invitati ai lavori del Tavolo tecnico qualora necessario per esigenze tecnico-amministrative.

5. La partecipazione alle sedute del Tavolo tecnico è gratuita e non dà diritto a indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Art. 46

(Discariche abusive e abbandono di rifiuti)

1. L'ordinanza sindacale di cui all'articolo 192 del d.lgs. 152/2006 finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, prevede la classificazione e la quantificazione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato e l'indicazione della localizzazione del sito. L'ordinanza è comunicata all'ARPA.

2. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti, l'ARPA comunica al comune competente per territorio l'eventuale necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.

3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento delle CSC nelle matrici ambientali, si attivano le procedure previste dall'articolo 244 del d.lgs. 152/2006.

**TITOLO IV
FONDO REGIONALE, NORMA
FINANZIARIA, CLAUSOLA VALUTATIVA
E NORME FINALI**

CAPO I

Fondo regionale per l'economia circolare

Art. 47

(Fondo regionale per l'economia circolare)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per l'economia circolare di seguito denominato Fondo cui affluiscono:

- a) le risorse derivanti dal tributo speciale di cui all'articolo 23;
- b) il contributo ambientale di cui all'articolo 24;
- c) le risorse derivanti dagli oneri amministrativi connessi alle procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti).

2. Al Fondo di cui al comma 1 concorrono:

- a) risorse statali ed europee assegnate e riconosciute alla Regione per interventi compatibili con le finalità della presente legge;
- b) ulteriori risorse del bilancio regionale;
- c) addizionale di cui all'articolo 205, comma 3, d.lgs. 152/2006.

Art. 48

(Piano annuale di destinazione del Fondo di economia circolare)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva entro il 31 marzo di ogni anno il Piano annuale di destinazione del Fondo, di cui all'articolo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

47, che definisce, per l'anno di riferimento, le risorse disponibili da destinare agli interventi e alle attività di cui alla presente legge nel rispetto e per le finalità di quanto disposto all'articolo 3 comma 27 della legge 549/1995.

2. Il Piano di cui al comma 1 ripartisce annualmente la quota del Fondo da destinare al finanziamento degli interventi disposti dalla presente legge:

- a) all'articolo 23, comma 13;
- b) all'articolo 24 comma 4 lettera a) secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6;
- c) all'articolo 24 comma 4 lettere b), c);
- d) all'articolo 35.

3. Il Piano prevede altresì l'utilizzo dell'ulteriore quota del Fondo di cui all'articolo 47 per il finanziamento di interventi rientranti nell'ambito delle seguenti destinazioni:

- a) progetti ed iniziative volti a sostenere i comuni al raggiungimento degli obiettivi di cui alla pianificazione in materia di rifiuti e prevenzione;
- b) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;
- c) finanziamento delle funzioni in materia ambientale svolte dall'ARPA;
- d) predisposizione e aggiornamento di piani e programmi concernenti le materie regolate dalla presente legge;
- e) iniziative di comunicazione, informazione, educazione ambientale;
- f) sviluppo impiantistico in materia di rifiuti;
- g) interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti;
- h) gestione post-mortem di discariche pubbliche non più attive.

4. Il Piano annuale di cui al presente articolo può essere

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

integrato o modificato dalla Giunta regionale nel corso dell'esercizio, nel rispetto dei vincoli e degli equilibri del bilancio regionale.

Art. 49
(Norma finanziaria)

1. Il Fondo regionale per l'economia circolare di cui all'articolo 47 è iscritto nello Stato di previsione delle entrate del Bilancio di previsione regionale con le seguenti imputazioni:

- a) entrate di cui al comma 1, lettera a) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa", Tipologia 0101 "Imposte, tasse e proventi assimilati";
- b) entrate di cui al comma 1, lettera b) al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 0103 "Trasferimenti correnti da imprese";
- c) entrate di cui al comma 1, lettera c) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni".

2. Le entrate di cui al comma 1, stimate complessivamente in euro 3.715.000,00 nell'esercizio 2027 ed euro 7.434.000,00 nel 2028 costituiscono la dotazione del Fondo di cui all'articolo 47 destinato al finanziamento degli interventi del Piano annuale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48.

3. Per l'attuazione del Piano di cui all'articolo 48 sono autorizzate le seguenti spese nel bilancio di previsione regionale 2026-2028:

- a) euro 2.815.000,00 nell'esercizio 2027 ed euro 6.041.000,00 nell'esercizio 2028 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", di cui euro 200.000,00 nel 2027 ed euro 2.950.000,00 nel 2028 per spese di investimento;

b) euro 700.000,00 nell'esercizio 2027 ed euro 1.143.000,00 nell'esercizio 2028 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", di cui euro 200.000,00 nel 2027 ed euro 643.000,00 nel 2028 per spese di investimento.

c) euro 200.000,00 nell'esercizio 2027 ed euro 250.000,00 nell'esercizio 2028 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti".

4. Per gli anni 2027 e 2028 agli oneri di cui al comma 3 si provvede quanto ad euro 1.200.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e quanto ad euro 2.515.000,00 nell'esercizio 2027 ed euro 6.234.000,00 nell'esercizio 2028 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1 disposte dalla presente legge.

5. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento delle entrate di cui al comma 1.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 23 sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 2 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del Bilancio di previsione

regionale.

7. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse comunitarie e statali assegnate o riconosciute alla Regione per interventi, Azioni, Piani, Programmi in materia di economia circolare.

8. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle previsioni delle entrate di cui al comma 1 del presente articolo sulla base dell'andamento effettivo delle suddette entrate. Con i medesimi provvedimenti legislativi, le spese autorizzate al precedente comma 3 per ciascuno degli ambiti di intervento e la relativa imputazione a spese di investimento o spese correnti possono essere rideterminate, tenendo conto degli interventi da realizzare, fermo restando la spesa complessiva autorizzata in ciascun esercizio.

CAPO II

Clausola valutativa

Art. 50

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa, nell'ambito della valutazione delle politiche pubbliche regionali ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, verifica l'attuazione della presente legge.

2. A tal fine trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale la Giunta regionale presenta all'Assemblea una relazione che documenti:

a) con quali modalità organizzative, procedurali e con quali tempi sono stati

posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge in capo ai soggetti attuatori;

b) l'attuazione del PREV di cui all'articolo 9 e l'analisi dei dati in merito all'andamento della produzione totale dei rifiuti;

c) l'attuazione del PREC di cui all'articolo 10 e lo stato di avanzamento della dotazione impiantistica e il soddisfacimento dei fabbisogni;

d) l'attuazione del PREBO di cui all'articolo 41 e lo stato di avanzamento della dotazione impiantistica e il soddisfacimento dei fabbisogni;

e) la corrispondenza del Piano d'ambito per il servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13 bis della l.r. 11/2013 con i contenuti del PREV e del PREC;

f) le iniziative di educazione e comunicazione realizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 della presente legge;

g) le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 25.

h) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti degli strumenti di cui al Titolo II, Capo III;

i) l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo regionale per l'economia circolare di cui all'articolo 47.

3. Alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) l'analisi comparativa dei piani economici finanziari dei singoli comuni, evidenziando le ragioni di eventuali scostamenti dalla media regionale;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) gli effetti del passaggio alla tariffazione puntuale sull'utente in termini di equità dei costi e qualità del servizio erogato;

c) i risultati derivanti dalle iniziative di studio e ricerca di cui all'articolo 30, e la loro corrispondenza con il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

4. Le relazioni della Giunta regionale, nonché le risultanze delle attività di valutazione condotta ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche attraverso il sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa.

CAPO III
Norme finali

Art. 51
(Norma di abrogazione)

1. La legge regionale 6 marzo 1985, n. 5 (Istituzione della Consulta "Sportello Verde regionale" per la tutela ambientale.) è abrogata.

2. Al decorrere dell'efficacia della disposizione di cui all'articolo 23, comma 4, la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è abrogata.

3. La legge regionale 16 giugno 1998, n. 21 (Norme per l'impiego della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici) è abrogata.

4. La legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è abrogata.

5. La lettera i-bis del comma 3

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) è abrogata.

6. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, i regolamenti, le linee guida e gli atti di indirizzo adottati in attuazione delle leggi regionali di cui ai commi 2 e 4 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti attuativi e programmatici previsti dalla presente legge.

Art. 52

(Norme transitorie e finali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:

- a) costituisce il Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare di cui all'articolo 17 e ne definisce le modalità di funzionamento;
- b) costituisce il Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso di cui all'articolo 45.

2. Il Presidente della Giunta regionale nomina la Consulta di cui all'articolo 26 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa rimane in carica per la durata della legislatura.

3. Tutti i procedimenti previsti dalla l.r. 11/2009 in corso all'entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla stessa l.r. 11/2009, ancorché abrogata.

4. Il Comitato di coordinamento per la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gestione del Piano regionale di cui all'articolo 12 della l.r. 11/2009 svolge le sue funzioni fino al compimento del procedimento di cui al comma 2.

5. La modalità di determinazione e di ripartizione del contributo ambientale di cui all'articolo 24 si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.

6. Le disposizioni in materia di determinazione, liquidazione, sanzionamento e riscossione del tributo speciale di cui all'articolo 23 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028; fino a tale data continuano ad applicarsi, ai fini della liquidazione delle somme e del relativo contenzioso, le modalità e gli importi previsti dalla previgente l.r. 30/1997.

Art. 53

(Disposizione sull'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2027.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 21/07/2026

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,
RIQUALIFICAZIONE URBANA,
COORDINAMENTO PNRR
- Gianluca Fagotti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Thomas De Luca ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 21/07/2026

Assessore Thomas De Luca
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge